

XLIII.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Il ministro del Tesoro presenta un progetto di legge per « Stanziamento di un nuovo capitolo di L. 28,000 per la deficienza della Cassa dei giubilati, annessi all'azienda del regio teatro San Carlo in Napoli » (Si trasmette alla Commissione di finanze — Si continua la discussione del disegno di legge: « Infortuni sul lavoro » (n. 16) — Si approva un emendamento aggiuntivo all'articolo 17 — Sull'articolo 21 parlano i senatori Vacchelli, relatore, e Rossi Alessandro — Il Senato non approva l'emendamento proposto dal senatore Rossi Alessandro a quest'articolo, ed approva l'articolo 21 nel testo proposto dall'Ufficio centrale — Il senatore De Angeli propone un emendamento all'articolo 22 — Parlano i senatori De Angeli, Finali, Villari, Pellegrini, Lampertico, Canonico, il ministro di agricoltura, industria e commercio, il relatore, senatore Vacchelli, e da ultimo il senatore Negrotto — L'emendamento proposto dal senatore De Angeli non è approvato; si approva l'articolo 22, con un emendamento del senatore Canonico, accettato dell'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 50.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ed i ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, delle finanze.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:
« N. 25. — Il presidente del Collegio degli ingegneri e degli architetti in Palermo, a nome di quel sodalizio, fa istanza al Senato perchè siano introdotte modificazioni al disegno di legge sugli infortuni sul lavoro.

« N. 26. — Il presidente della Deputazione provinciale di Cuneo, a nome di quella Depu-

tazione, si associa all'istanza della Deputazione provinciale di Parma, perchè sia posta a carico dei comuni parte della spesa per il mantenimento dei mentecatti poveri ».

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo per motivi di famiglia il senatore Parenzo.

Se non ci sono obiezioni questo congedo s'intende approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per lo « Stanziamento di un nuovo capitolo di L. 28,000 nella parte straordinaria del bilancio passivo

del ministro delle finanze, esercizio 1896-97, per far fronte, in via transitoria, alle eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessi all'azienda del regio teatro San Carlo in Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge.

Per ragioni di competenza sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

**Seguito della discussione del progetto di legge
« Infortuni sul lavoro » (N. 16).**

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Rammento che nella tornata di ieri furono approvati i primi venti articoli; ma rimase in sospeso un emendamento aggiuntivo all'art. 17, proposto dai senatori Rossi e De Angeli.

Tale emendamento fu concordato ora dal ministro e dall'Ufficio centrale in un nuovo testo del quale do lettura:

« Le disposizioni dell'art. 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo ».

Senatore DE ANGELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DE ANGELI. Io avevo proposto questa aggiunta insieme al collega Rossi, e della nuova dizione mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Sta bene; allora pongo ai voti l'aggiunta all'art. 17, testè letta.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo tutto il complesso dell'art. 17.

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de'suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a

loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio;

3° Gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisoria gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno, e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli atti successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono

in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo 27.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Chi approva l'art. 17 è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Gli articoli 18, 19 e 20 furono approvati nella seduta di ieri; passeremo quindi all'articolo 21 di cui dò lettura:

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso di infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'art. 26 di questa legge.

A questo articolo il senatore Rossi Alessandro propone un emendamento del seguente tenore:

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, al punto da dar motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo ingiusto nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di L. 50 per ogni giorno successivo, fino al massimo di L. 4000; ed inoltre, in caso

d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Coloro che, scaduta la polizza, non la rinnovano e non la completano quando aumenta il numero degli operai entro un termine di trenta giorni senza poterlo giustificare per forza maggiore od altro, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo, mentre s'intende che, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità come all'art. 9.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Il senatore Rossi con questo emendamento reca considerevoli variazioni non solo alle proposte del Ministero, ma anche a quelle dell'Ufficio centrale.

Se ben considera la portata del suo emendamento, il senatore Rossi vedrà che non risponde abbastanza alla forma che si usa tenere quando si comminano pene.

Art. 21.

« Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, al punto da dar motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con un'ammenda di lire 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo ingiusto nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto ».

Ora, se si puniscono per ritardo alla stipulazione, al completamento o alla rinnovazione del contratto, non sono più puniti, quando si tratta che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione al punto da dar motivo alla risoluzione del contratto. Dunque, stringendo i conti, la pena sparisce.

Quando poi si dice *ritardo ingiusto*, si toglie ogni valore al termine stabilito.

Così quando lei poi nella seconda parte dell'articolo dice: « salvo i casi di forza maggiore od altro », questo « od altro » è così lato che finisce che la pena anche in questo caso viene a svanire.

Poi, se ben considera, il ritardo nella rinnovazione del contratto, è contemplato tanto nella prima parte del suo emendamento, quanto nella seconda parte.

Questa ultima poi è assolutamente eccessiva perchè con essa si commina una pena di lire dieci per ogni giorno di ritardo e per ogni operaio senza alcun limite, dimodochè se si trattasse di uno stabilimento che avesse un migliaio di operai e che ritardasse dei mesi, si avrebbero delle multe che ascenderebbero ad un milione.

Lei mi dirà si potrebbero correggere queste indicazioni, si intende sarebbero facilmente correggibili; ma se vuol tener conto delle proposte che ha fatto la Commissione troverà che fino ad un certo punto almeno soddisfano al desiderio suo che le pene fossero moderate.

Infatti la Commissione propone che la pena, invece di 10 lire per ogni giorno di ritardo, come aveva detto il Ministero, sia di 5 lire soltanto; poi il Ministero dopo il primo mese faceva salire la pena a lire 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni operaio; noi abbiamo assolutamente cassato questo incrudimento della pena mantenendo sempre il limite delle lire 4,000 al massimo.

A me pare che la moderazione già fatta dall'Ufficio centrale alla proposta del Ministero circa a queste pene, potrebbe soddisfare anche l'egregio senatore Rossi.

Io lo prego di non voler insistere nell'emendamento proposto.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Posso avere mal compreso la dizione dell'articolo 21 dell'Ufficio centrale, il quale, lo confesso, è un miglioramento all'articolo proposto dal Ministero, e credo sia dovuto al voto espresso da un sodalizio di Milano a che si mitigasse la pena.

L'Ufficio centrale mi dirà: ma come? voi l'avete ripreso qual era proposto? Nol feci di buona voglia, ma ho tenuto molto a trovare modo di separare coloro che evidentemente agiscono di mala intenzione, con ingiusti fini, e che arrivano al punto da dover fare annullare il contratto, da quelli di buona fede pei quali, almeno nel principio dell'attuazione di una legge per sè difficile, complicata, piena di penalità, occorrerebbe una certa indulgenza.

È stato contro cuore che ho ripristinate, mitigandone però la decorrenza dopo trenta giorni, le dieci lire anche nel secondo caso, mentre nel primo la colpa sia tale da non badare se la pena è grave.

Così applicata a tutti, questa penalità nel concetto dell'articolo 21 dell'Ufficio centrale, parmi una enormità di cui non si può trovare esempio nella storia.

Una fabbrica di cento operai venendo a pagare 500 lire al giorno anche a cinque lire come l'avete posta, ne deriva che in otto giorni raggiunga le 4000 lire.

Ma voi la mettete in istato di fallimento! Havvi una quantità di fabbriche cotoniere, laniere, le cui proporzioni, ad esempio, in Lombardia, tengono in media occupati da sette ad ottocento operai.

Queste fin dal primo giorno raggiungono della penalità il massimo delle quattromila lire le quali, bontà dell'Ufficio centrale, non si hanno da sorpassare.

Ora faccio anch'io delle domande all'Ufficio centrale sulla dizione dell'articolo suo. Se ritarda il colpevole a porsi in ordine ancora, resta lì sulle quattromila? tanto si può chiedervi: saranno quattromila ogni giorno?

E frattanto in questa maniera, noi trattiamo gl'industriali come tanti ladri, come contrabbandieri, mentre stanno sotto i controlli e le ispezioni coi relativi regolamenti alla luce del giorno.

Con questa legge voi volete premunirvi contro le rivendicazioni sociali e non ammettete nessuna tolleranza alla buona fede di quelli che voi chiamate coll'onorifico titolo di intraprenditori.

Tolgo dai diversi articoli del disegno di legge la nota di tutte le multe che sono stabilite su di essi; ve la riepilogo:

1. Per contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti intesi a prevenire gl'infortuni;
2. Per inesatta o falsa dichiarazione del numero degli operai;
3. Per omessa denuncia entro un mese dall'entrata in vigore della specie d'industria, sul numero degli operai, ecc.;
4. Per mancata notifica nel termine del contratto di assicurazione;
- 5° per omissione di notifica nella variazione del numero degli operai;
- 6° per omissione di notifica dei contratti di assicurazione stipulati in dipendenza delle variazioni di cui sopra;
- 7° per non adempito obbligo di assicurare nel termine prefisso;

8° per mancata rinnovazione di polizze scadute;

9° per polizza non completata per aumento avvenuto nel numero degli operai;

10° per aver dato motivo alla risoluzione del contratto di assicurazione;

11° nei casi di sinistro avvenuto mancando della polizza di assicurazione.

Non so se le ho segnate tutte, ma stanno tutte all'infuori della responsabilità civile senza limiti a proposito dell'imminente art. 22. O che vi pare di una legge che voi considerate come fautrice d'armonia sociale?

E pensate già di ritrarne tanto coll'art. 26 da fare una nuova cassa per gli infortuni, una Banca addirittura.

Io avrei mantenuto volentieri, ripeto, le 5 lire dell'Ufficio centrale per colpa lieve e lasciate le 10 lire solo per il caso della colpa grave quando cioè porta la risoluzione del contratto. Ma il voler mettere assieme tutti gli industriali in una penalità severissima, anche per i tre famosi termini che vedremo all'art. 22, d'imperizia, ignoranza, negligenza, mi pare assolutamente eccessivo.

Voi la colpa lieve non l'ammettete nemmeno nei primi tempi; voi chiudete in un fascio anche quelli che cadono in qualche ritardo nella denuncia di aumento degli operai: indarno io dissi ieri come arriva facilmente il caso delle intermittenze delle stagioni; vi narrava il fatto nelle campagne rurali, quando dopo la coltivazione dei bachi alcuni tornano ed altri no, ed altre ragioni vi recai che rendono oscillante il numero degli operai.

Viene lì per lì un ispettore; il numero di quel di è possibile che non corrisponda e voi colpite con multe di 4000 lire! Ma se volete farlo, in così enorme misura, fatelo da qui a due o tre anni, quando gli industriali e il Governo saranno ammaestrati dalla esperienza.

Lasciatemi dubitare così che colle forme usate dalle relazioni, con articoli di legge di questa natura, lasciatemi dubitare, onorevole ministro ed onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, che voi non abbiate saputo mantenere un animo equo, bilaterale; e che non vi facciate un'idea giusta, severa intorno ai rapporti necessari, assoluti, indispensabili tra operai ed industriali, o come si usa dire, tra capitale e lavoro.

Avreste dovuto essere più indulgenti, tanto più che vi proponete di completare questa con altre leggi, dopo un po' d'esperienza.

Dovevate essere più trattenuti, più miti.

Siete stati così gentili d'accettare la mia proposta di tornare alla dizione ministeriale sull'art. 11. Applicando il caso anche a questo articolo dovrete accettare il mio emendamento.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. L'onor. Rossi ha esagerato immensamente nel dire che con questa legge si mettono delle pene gravissime.

Tutt'altro. L'Ufficio centrale ha messo studio di moderarle assai; del resto si avverta che oggi l'on. Rossi, meno che per questo articolo, non fa che censurare le deliberazioni del Senato perchè tutte le altre ammende e multe che si trovano nella legge, sono tutte negli articoli precedenti già approvati dal Senato.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non censurai; narrai.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Di che cosa si tratta qui?

Di ammende che sono comminate nel caso che non si adempia all'obbligo della assicurazione.

Se imponiamo l'obbligo di una assicurazione, bisogna pure comminare una ammenda!

Avrei capito che trovando troppo gravi le cinque lire, ne proponesse tre, ma che non se ne debba mettere, questo non è possibile.

Del resto avverta che noi proponiamo di stabilire delle ammende le quali sono giudicate dall'autorità giudiziaria; quindi se ci saranno delle giustificazioni, l'autorità giudiziaria ne terrà conto.

Nessun dubbio che le 4000 lire sono il massimo; lo si dice nel modo più esplicito « fino al massimo di L. 4000 ».

In ogni caso l'ammenda non eccede mai le 4000 lire, secondo la nostra proposta, non secondo la sua, perchè secondo la sua potrebbe crescere fino a centinaia di migliaia di lire. Per ogni giorno di ritardo, egli dice, senza nessun limite, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo. Nella seconda parte del suo articolo non c'è più alcun limite.

Senatore ROSSI. Nel limite di 30 giorni.

Senatore VACHELLI, *relatore*. ... Ma no, qui è detto che i 30 giorni sono il termine per effettuare l'assicurazione. Pertanto insisto domandando che le proposte dell'Ufficio centrale siano approvate.

Me lo perdoni, onorevole Rossi, ma io non vedo che le considerazioni da lei fatte abbiano alcun fondamento, quindi l'Ufficio centrale respinge l'emendamento dell'onor. Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ho domandato la parola per dare una spiegazione sul secondo comma del mio emendamento. Lo rileggo:

« Coloro che, scaduta la polizza, non la rinnovano o non la completano quando aumenta il numero degli operai entro un termine di 30 giorni senza poterlo giustificare per forza maggiore od altro, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo, mentre s'intende che, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità come all'articolo 9 ».

Dunque io accordo trenta giorni d'indulgenza ai ritardatari di buona fede, che hanno tempo quindi di mettersi in regola.

Sapete invece col vostro articolo che cosa arriverà? Arriverà che gl'industriali compresi in quel gruppo numeroso che ho nominato - e che in capo a ventiquattr'ore si vedono multati di 4000 lire, preferiranno chiudere gli stabilimenti, e così non avranno infortuni da provvedere.

Io torno a dire che questo articolo non solo è feroce ma non è pratico, ed io pregherei di nuovo l'Ufficio centrale a che si trovasse modo d'intenderci per mitigarne la fiscalità per quelli almeno che grave colpa non l'hanno; diversamente io dovrei pregare il Senato di emettere un voto.

Crede il Senato che si debbano multare a 4000 lire di botto anche le sole mancanze di completamento del numero degli operai? Per avere indugiato, sia pure di negligenza, soltanto a notificare gli aumenti imporre quella sorte di multa?

Sarò tranquillo quando il Senato avrà emesso il suo voto, ma non posso alle semplici e insufficienti dichiarazioni dell'Ufficio centrale acchie-

tarmi ad un articolo che mi resterebbe sulla coscienza.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi dunque, mantiene il suo emendamento non accettato dall'Ufficio centrale Il signor ministro lo accetta?

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Allora io metterò ai voti l'emendamento del senatore Rossi, che non è accettato nè dal signor ministro, nè dall'Ufficio centrale. Rileggo l'emendamento.

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, al punto da dar motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con un'ammenda di lire 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo ingiusto nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di L. 50 per ogni giorno successivo, fino al massimo di L. 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Coloro che, scaduta la polizza, non la rinnovano o non la completano quando aumenta il numero degli operai entro un termine di trenta giorni senza poterlo giustificare per forza maggiore od altro, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo, mentre s'intende che, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità come all'art. 9.

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'articolo 21, concordato dal signor ministro e dall'Ufficio centrale, che già è stato letto. Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato sussista la responsabilità civile a norma dei due primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

A questo articolo 22 sono stati proposti due emendamenti: uno del signor senatore De Angeli, l'altro del signor senatore Pellegrini. Comincio a leggere il primo emendamento, quello del senatore De Angeli, che è così concepito:

Art. 22.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione e coloro che egli propone alla direzione o sorveglianza del lavoro sono responsabili civilmente verso il danneggiato o i suoi aventi causa, quando l'infortunio sia avvenuto per le seguenti cause loro imputabili:

a) per dolo;

b) per inosservanza delle misure preventive prescritte dalla legge e dai regolamenti.

La prova che esistono tali circostanze deve risultare da sentenza penale passata in giudicato.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei due primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Angeli.

Senatore DE ANGELI. Onorevoli colleghi, al punto a cui è giunta la discussione e dopo quanto dissi nella discussione generale, io vi risparmierei un lungo discorso per giustificare il mio emendamento e dimostrarvi quanto gravi siano le misure sancite in questo art. 22, modificato soltanto nella forma dall'Ufficio centrale, più gravi ancora, a parer mio, dell'emendamento Nocito nel progetto votato dalla Camera dei deputati lo scorso anno al quale il vostro Ufficio centrale fece così poco benevola accoglienza.

Il compito mio è stato reso più semplice dalle parole dell'onorevole ministro. Io riteneva di dover dare risposte diverse all'onorevole ministro e all'onorevole relatore. Credevo che l'onorevole ministro non ripudiasse le origini dell'art. 22 redatto da un economista chiarissimo, che nutre su questo tema idee non diverse dalle mie. Allora mi sarei provato a dimostrare che qui si faceva una strana confusione fra *responsabilità civile* e *responsabilità penale*, fra *colpa in senso civile* e *reato in senso penale*, Poichè si era d'accordo sulle premesse, giungere ad un'intesa coll'onorevole ministro non avrebbe dovuto essere difficile.

Poi sarebbe venuta la risposta all'onorevole relatore con cui invece non si è d'accordo sulle premesse, poichè egli crede che la legge attuale debba aggiungersi non sostituirsi al diritto comune.

Ma invece l'onorevole ministro si è accostato ora alle idee dell'onorevole relatore; sicchè la risposta è una soltanto.

Il guaio piuttosto si è che così si riapre la controversia tutta quanta; si perde il frutto di quella lunga ed elevata discussione avvenuta in Senato nel 1892, e si è costretti ancora una volta a dimostrare come una legge che ha per base il principio del rischio professionale, che

introduce nella legislazione un concetto nuovo, non possa semplicemente aggiungersi alle disposizioni del Codice civile, ma debba in gran parte sostituirle.

Ora, dire cose nuove sopra questo tema, dopo quanto è stato detto in passato, con competenza ben maggiore della mia, da uomini insigni, e nel Senato e fuori, non è possibile; ma è possibile però stabilire più chiaramente che una volta, i termini del quesito.

O io mi illudo, o è innegabilmente vero che nuove circostanze depongono oggi a favore della tesi che io sostengo, mentre i fautori della responsabilità civile, negli sforzi vani per conciliare questa col principio del rischio professionale, sono caduti in contraddizioni evidenti.

Perchè si vuol mantenere la responsabilità civile dell'imprenditore nei casi di colpa, di colpa grave intendo, perchè di colpa lieve e lievissima fin qui non si era mai parlato? Le ragioni non possono essere che due. Se coll'assicurazione, si dice, l'imprenditore sarà liberato dalle conseguenze della colpa grave, il numero degli infortuni crescerà rapidamente. E, poichè prevenire gl'infortuni è altrettanto importante, anzi più importante del ripararli, non è possibile non opporre un correttivo ad un sistema che disinteresserebbe l'imprenditore a fare del suo meglio per evitare disgrazie.

Questo, non si vorrà negarlo, è la ragione fondamentale per mantenere accanto all'assicurazione la responsabilità civile nei casi di colpa grave.

Infatti, a tal proposito, l'onorevole ministro aveva occasione di scrivere queste parole: « Non può negarsi la convenienza di mantenere integra, per quanto è possibile, la responsabilità che, come sprone alla diligenza e come freno all'imprudenza, ha una grande efficacia preventiva degl'infortuni ». È vero però che aggiungeva: « Dall'altro lato conviene riconoscere che l'industria, alla quale viene imposto un nuovo e grave peso coll'obbligo dell'assicurazione, non senza ragione chiede un qualche compenso e vuole essere almeno guarentita dalla soverchia frequenza delle liti e dalla minaccia delle liquidazioni di indefinite ed esorbitanti indennità ». Ma dopo i nuovi pentimenti, è inutile confortarsi l'animo ricordando i sani criteri d'una volta.

Ora, onorevoli colleghi, io non tratterò il lato

morale della questione; non confuterò cioè a priori l'asserzione che solo la paura di pagare migliaia di lire possa indurre l'imprenditore a guardare con cura la vita dei propri operai.

Sta in fatto, e mi permetto in questo di dissentire da qualche onorevole collega che ha parlato in modo diverso, ed anche dallo stesso mio amico il senatore Rossi, che non interpretò allo stesso modo le cifre dell'Ufficio imperiale di assicurazioni della Germania, sta in fatto, dico, che in Germania l'assicurazione non ha fatto cattiva prova dal punto di vista della prevenzione degl'infortuni.

Confrontare la cifra degl'infortuni anteriormente all'applicazione della legge d'assicurazione colla cifra degl'infortuni di questi ultimi anni mentre vige l'assicurazione, non è possibile per la semplice ragione che la cifra del primo periodo non è esatta. Quando gl'infortuni non erano che scarsamente riparati, non venivano che scarsamente denunciati.

Questo è troppo evidente. Il confronto non è possibile se non tra i numeri dei primi anni dell'applicazione della legge ed i numeri degli ultimi anni. Di solito si guarda alla cifra complessiva della prima colonna della statistica, e si dice: nel 1890 su 1000 assicurati si dovettero indennizzare infortuni 5.48; nel 1894 infortuni 6.54. Ma basta guardare le colonne successive della statistica per mutare d'avviso. La verità vera è questa, e la si legge nell'opera del Bödiker, direttore dell'Ufficio imperiale, della cui amicizia mi onoro: *L'assicurazione operaia negli Stati Europei*.

Mentre nel 1890 su 1000 assicurati in Germania si ebbero morti 0.75 nel 1894 se ne ebbero 0.67. Mentre nel 1890 i casi d'incapacità permanente furono 0.38, nel 1894 furono 0.30. Aumentarono invece i casi d'incapacità permanente parziale e d'incapacità temporanea.

Ora, mentre l'attenzione degli imprenditori può specialmente prevenire i grandi infortuni, quelli di poca entità possono particolarmente essere evitati dall'operaio. Cauti questi quando è in giuoco la propria esistenza, non lo è sempre avanti al pericolo minore, tanto più se è certo che non gli mancherà l'indennizzo.

E qui, onorevoli senatori, si presenta opportuno l'accenno ad un punto assai interessante della controversia, che i fautori della responsabilità civile non amano troppo di toccare.

È giusto ammetterè la colpa del padrone quando non si ammette quella dell'operaio?

No, ha detto il Senato francese nella seduta del 23 e 24 maggio dello scorso anno.

No, ha detto il Consiglio superiore del lavoro del Belgio il 9 giugno 1896, votando il testo del progetto di legge sul contratto di lavoro. No, ha detto il Consiglio federale svizzero nel mese scorso, votando un progetto sottoposto al suo esame. No, infine ha detto la Camera dei Comuni il 26 maggio di questo anno, approvando un'aggiunta al nuovo *bill*, - di cui già si è fatto parola in quest'aula - proposta dal Chamberlain stesso che del *bill* è l'inspiratore.

Tutti questi consessi hanno ammesso accanto alla responsabilità del padrone quella dell'operaio. Il punto è sostanziale, e sorvolarlo non mi pare lecito, poichè le statistiche ci dicono che su 100 infortuni, 20 si possono ascrivere alla colpa civile dei padroni, e 25 a quella dell'operaio. Ciò è a dire che se l'imprenditore non dovesse riparare, sia pure coll'assicurazione obbligatoria, gl'infortuni causati dalla colpa dell'operaio, pagherebbe un premio d'assicurazione di un quarto inferiore. Questo risponde all'obiezione di chi non vuole ammettere la colpa dell'operaio per il solo fatto che l'operaio non è solvibile. Ed è colpa molte volte quella dell'operaio non vaga, ma ben definita.

Il Durrer a Milano ci ha dimostrato che al lunedì sotto l'eccitazione delle bevande alcoliche bevute la domenica e il lunedì stesso, si ha una media più alta di infortuni, che negli altri giorni della settimana. *Se qualche ammaestramento adunque possono dare le cifre, lo danno nel senso, che l'assicurazione non rende l'industriale poco curante della vita dei suoi operai, ma piuttosto rende talvolta gli operai sprezzanti il pericolo.*

E ciò si spiega. - Già dissi nella discussione generale esservi ormai una scienza che progredisce rapidamente e le cui applicazioni giovano a prevenire gl'infortuni più che qualunque articolo del Codice civile. L'assicurazione aumenterebbe forse il numero degli infortuni, quando insieme ad essa non si imponesse anche l'applicazione degli apparecchi preventivi, e l'osservanza di tutte le norme di prevenzione. Ma il mantenimento del principio della colpa civile, poca o nessuna efficacia può avere.

Mi piace rammentare a questo proposito ciò che a Milano il Krabler rispondeva al Déjace, che perorava in favore della *colpa grave*. « Quando, come me », diceva, « si è vissuti fra le grandi industrie, e si sa che un'infima parte soltanto degli infortuni può essere attribuita alla colpa grave, si resta molto freddi dinanzi a tutte queste recriminazioni e profezie. *Il carattere dell'industria moderna esclude quasi del tutto la possibilità di constatare la colpa grave.* Noi siamo ai tempi della grande industria, del lavoro eseguito in masse; l'individuo, per così dire, sparisce; tutto si lega e s'incatena. Nello stesso modo, siamo ai tempi delle grandi catastrofi. Come scoprirne la vera causa? ».

E dopo aver citato diversi esempi il Krabler soggiungeva :

« Ben ardito sarebbe nel maggior numero dei casi colui che si lusingasse di riuscire a dare un equo giudizio. E pur tuttavia si sarebbe forzati a lasciare arbitro il magistrato ordinario! ». Permettete, onorevoli colleghi, che chi, come il Krabler, per lunghi anni ha vissuto nelle fabbriche, vi confermi a sua volta che di colpa dell'imprenditore nel senso che i giuristi romani davano a questa parola, oggi, nella organizzazione moderna delle industrie, davvero non può quasi mai parlarsi.

Su questo punto mi parrebbe di aver detto abbastanza se, come ho accennato nella discussione generale, un argomento decisivo a favore della tesi che io sostengo non fosse suggerito dalla relazione stessa.

I giuristi si affannano a dimostrare l'opportunità di mantenere la responsabilità civile per non addormentare l'imprenditore coll'assicurazione, quando l'onorevole relatore - senatore Vacchelli - viene a dire agli industriali: « noi vogliamo sì mantenere la responsabilità; liberi però voi di assicurarvi anche contro le conseguenze della vostra colpa! »

Gl'industriali saranno certamente grati all'onorevole Vacchelli del saggio consiglio; ma che cosa pensa intorno a questo consiglio l'onorevole ministro, il quale nella sua relazione afferma « che sarebbe iniqua quella legge che affrancasse coll'assicurazione l'imprenditore dalle conseguenze civili di un fatto, per il quale è intervenuta condanna penale? »

Gli è, onorevole ministro, che sarebbe iniqua quella legge la quale affrancasse con l'assicu-

razione l'imprenditore dalle conseguenze civili di un reato *intenzionale*; ma non è punto iniqua una legge che affranchi con l'assicurazione l'imprenditore dalle conseguenze civili di un fatto per il quale è intervenuta una condanna penale a poche lire di ammenda contro un capo-operaio che abbia causato un infortunio trascurando una precauzione. Tanto è vero, ripeto, onorevole ministro, che non è iniqua una tal legge che l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, che pure approva la vostra proposta, raccomanda agli industriali l'assicurazione contro le conseguenze civili di fatti pei quali è intervenuta una condanna penale.

Ma non vi pare allora, onorevoli senatori, che questa franca affermazione del relatore risolva di un tratto il problema e dimostri meglio di tutti gli argomenti addotti da noi l'inutilità di mantenere la responsabilità civile? Poichè, a che cosa viene a ridursi il frutto di tutta la discussione?

A questo: che invece di pagare un premio di assicurazione eguale al 2 per cento dei salari - adopero la cifra del relatore - si dovrà pagare un premio di 2 e centesimi - quei pochi centesimi che la compagnia di assicurazione esigerà per addossarsi anche le conseguenze della responsabilità civile. Valeva la pena di ritardare di tanti anni l'approvazione della legge per una tal meschinità!

Che se taluno, al par dell'onorevole senatore Massarani, propugnasse il mantenersi della responsabilità civile solo perchè l'operaio colpito da infortunio percepisca nei casi di colpa civile dell'industriale o dei suoi dipendenti una indennità maggiore - e questa è la seconda ragione che può portarsi dai fautori del principio della colpa - io risponderci che la questione in tal modo si rimpicciolisce, e si riduce a troppi modesti confini.

È proprio nel momento in cui agli industriali si addossa l'onere non solo della prevenzione (onere non lieve poichè dovete pensare che ogni stabilimento industriale dovrà applicare tutti i sistemi di prevenzione che saranno stabiliti nel regolamento, i quali porteranno certamente una spesa gravissima - ed io ne so qualche cosa per esperienza); è proprio nel momento dico, in cui agli industriali, contemporaneamente alla spesa per gli apparecchi preventivi, si addossa l'onere dell'assicurazione

obbligatoria contro tutti gl'infortuni, anche contro quelli che sono opera del caso o dipendono dalla colpa dello stesso operajo, che voi credete convenga di aggravare maggiormente la mano, e dire a questi industriali: non basta? Non basta, perchè potrebbe darsi che talvolta l'indennità assicurata agli operaj fosse insufficiente e perchè è ingiusto allora che nei casi di colpa del padrone l'indennità non sia piena? Ma è forse dimostrato che non convenga addossare anche agli operaj una parte del rischio, come è fatto in molti paesi, mentre da noi tutto è a carico degli industriali?

Io ho già detto, onorevoli colleghi, quale sia stato il contegno degli industriali di fronte ai diversi progetti di legge sugli infortuni nel lavoro.

Essi hanno protestato contro il mantenimento della responsabilità civile che non dipenda da dolo o da inosservanza di regolamento, contro il mantenimento di quella responsabilità civile che dipenda da fatti dei loro dipendenti; ma non hanno mai protestato contro gli aumenti delle indennità introdotti grado a grado nei diversi progetti di legge che si son succeduti in questi ultimi anni.

Questo dimostra, o signori, che non un gretto sentimento di interesse anima coloro che combattono contro una forzata, ibrida conciliazione del principio del rischio professionale con quello della colpa.

Ciò che gl'industrialsi desiderano è di conoscere i limiti dell'onere che la riparazione degli infortuni impone loro e di evitare le dolorose sorprese dei giudizi per risarcimento di danni. Ciò che essi domandano è una legge non di perturbazione, ma di vera pacificazione sociale; una legge che non lasci all'operaio, già tranquillo perchè ha riscosso l'indennità dall'istituto di assicurazione, la speranza di una aggiunta cospicua, pur che con denunce opportune, per le quali i soccorsi di poco scrupolosi legulei non mancano, riesca a fare dichiarare l'imprenditore o un suo agente reo di violazione degli art. 371 e 375 del Codice penale.

Poichè non bisogna dissimularsi che coll'articolo 22 non si fa che trasportare le liti dal campo civile al campo penale. Si toglie all'operaio il diritto di chiamare l'imprenditore in giudizio, ma d'altra parte lo si interessa alle denunce, offrendogli eventualmente l'appoggio

delle compagnie di assicurazione, cui è dato il diritto di rivalsa a scoprire in ogni infortunio un reato, un reato anche lieve, di cui l'imprenditore non sarà colpevole, ma sarà colpevole magari un suo agente. Che importa se il colpevole sia lui o l'agente? Quel che basta è che sia pronunciata una condanna penale qualsiasi, anche minima, per fare che risorga la responsabilità civile e vi sia la possibilità di domandare una indennità maggiore di quella stabilita dall'assicurazione.

Il vostro Ufficio centrale lo scorso anno per bocca del suo illustre relatore il senatore Lampertico, aveva bene inteso lo scopo di questa legge quando nella sua seconda relazione aveva modificato il progetto ministeriale nel senso che la indennità doppia, corrisposta dall'imprenditore condannato per violazione dei regolamenti preventivi, dovesse andare, non alla vittima dell'infortunio, ma ad istituzioni di previdenza.

Il legislatore — e con questo ho finito, onorevoli colleghi — ha il dovere di prendere ogni provvedimento che valga a prevenire gli infortuni, ma, secondo me, erra quando pone in antagonismo gli interessi delle classi lavoratrici con quelli del capitale (*Bene*).

Ora innegabilmente, secondo il mio debole avviso, il progetto attuale agli articoli 22 e 23 pone questi interessi in antagonismo.

Io ho fede che l'onorevole ministro, che al pari di noi tutti intende promuovere un provvedimento di pacificazione sociale, vorrà accettare un emendamento inteso ad eliminare quell'antagonismo, ed ho fede altresì che questo alto consesso vorrà confermare con un secondo voto il principio che ha sancito nella deliberazione presa nel 1892 e che ora trova espressione nel mio emendamento (*Bene*).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Sono lieto di prendere la parola a questo punto della discussione; perchè mi pare che il progetto di legge sia ormai sicuro di giungere in porto; e ne sono lieto perchè questo progetto di legge, soddisfacendo a lunghe e solenni promesse, sarà il coronamento di lunghi e profondi stadi sull'argomento degli infortuni del lavoro fatti dal Senato.

Parlando di questo argomento non si può da alcuno, e neppure l'onorevole De Angeli, lo ha dimenticato, non si può da alcuno dimenticare

il 1892, e dimenticare gli sforzi grandissimi che allora fece un uomo al cui acutissimo ingegno serviva una dottrina vastissima, Francesco Auriti, per superare gli scogli giuridici della inversione della prova.

In questa discussione però, più che il precedente del 1892 si è invocato il precedente del 1896, tanto a noi vicino, nel quale pure avvenne una grave, profonda, lunga discussione intorno al progetto di legge degli infortuni. Ma in quanto agli argomenti che si traggono dalla seconda relazione dell'Ufficio centrale d'allora, mi permetta il Senato di dire, senza nessuna intenzione di censura all'Ufficio centrale d'allora, ed al dottissimo relatore che era il mio amico onorevole Lampertico, che si poteva fondarvisi meno, se non lasciarla in disparte. Furono due le relazioni, in nome dello stesso Ufficio centrale, colla firma dello stesso relatore; e furono tra loro più diverse, che non sia la seconda di esse dal progetto ministeriale d'allora o dal progetto ministeriale d'oggi.

Pure ammirando la dottrina e la sottigliezza degli argomenti di quella relazione, in contrapposto a quelli della prima, non posso averne norma, ma noterò una cosa sola.

Nell'anno scorso le obiezioni principali si appuntavano contro la colpa grave così enunciata, dalla quale dipendeva la responsabilità civile ed il risarcimento del danno.

Si faceva una questione teoretica, si invocavano le leggi antiche e moderne, nostrane e straniere, per dimostrare che questa qualificazione o definizione di colpa grave non vi doveva essere. Oggi si è evitato intieramente il concetto di colpa grave; eppure l'onorevole senatore De Angeli pare che specialmente critichi il progetto, perchè lascia troppa latitudine o indeterminatezza nella colpa, da cui deriva la responsabilità civile ed il conseguente risarcimento del danno.

Egli poi nel suo emendamento, che ha sostenuto con quel vigore di argomentazione che il Senato deve avere ammirato anche nella discussione generale, sostituisce un suo articolo nel quale restringe la imputabilità e la conseguente responsabilità; si intende, al dolo ed alla inosservanza delle misure preventive prescritte dalla legge e dal regolamento.

Ma me lo perdoni, onorevole collega, a me pare che così si sposti, e si cambi una questione

morale e giuridica in una questione meramente tecnica.

La responsabilità civile può dipendere non solo da negligenza e da inosservanza di leggi e di regolamenti, ma secondo le disposizioni del Codice e secondo la ragione comune può dipendere anche da imprudenza e da imperizia.

Ora come può un regolamento riguardare ai modi con cui uno può incorrere in una responsabilità per imprudenza o per imperizia?

Ripeto: il sostituire il concetto dell'inosservanza di regolamento, al concetto di colpa, è il sostituire un criterio tecnico ad un criterio morale e giuridico.

Quando ho udito lui e l'onor. Rossi, che sono grandi industriali, ma che nell'esercizio dell'industria portano un'alta intelligenza ed un animo civile, ispirato ai più nobili sentimenti che guidano l'umanità, io era tentato d'interromperli e dir loro: ma questa legge non è fatta per voi, nè per gli industriali vostri pari.

Se si potesse sempre fidare che ciascuno nell'orbita delle sue attribuzioni, e nell'esercizio della propria attività adempia con largo e civile concetto ai suoi doveri, delle leggi se ne farebbe assai meno!

Le leggi sono fatte per costringere quelli che sono animati da meno buona volontà, a seguire ciò che i migliori fanno per proprio impulso (*Bene*).

L'onorevole De Angeli ha ripetuto anche oggi una critica, direi, contro il Codice civile, perchè il Codice civile è informato a quel principio fondamentale intorno alla responsabilità per il danno dato, che si trova nel diritto romano, e che più comunemente è conosciuto sotto il titolo di *legge Aquilia*.

Egli diceva: ma come volete che quel principio giuridico stabilito quando l'industria era in uno stato rudimentale possa applicarsi all'esercizio delle industrie, ora che si sono tanto perfezionate, ora che si sono tanto complicate nei loro organismi, ora che l'azione diretta manuale dell'uomo è sussidiata dall'uso delle macchine, le quali, da per sé portano dei pericoli, che quegli antichi nostri maestri di diritto non potevano neppure immaginare?

Ma, onorevole De Angeli, come nel diritto romano, così nel Codice civile è scritto un princi-

pio sulla cui equità credo che nessuno possa dubitare; spetta poi sicuramente al giudice, nel sentenziare sui fatti che sono imputati all'industriale, applicare i principi generali in relazione alle mutate condizioni delle industrie. Egli poi vedrà, se vi pone mente, che fino dal diritto romano, è fatta una profonda e continua distinzione fra i danni materiali, e i danni che consistono in lesioni personali; ma soprattutto vedrà un alto concetto filosofico e giuridico, secondo il quale è esclusa la responsabilità per quei fatti che dipendono *magis casu quam culpa*.

E a questa fondamentale distinzione s'informa il presente progetto di legge, come con eloquente parola dimostrò nella discussione generale l'onorevole Villari.

Alle lesioni personali derivanti dal caso, quelle sole, cioè alle quali si possa giustamente applicare la parola infortunio, si provvede con l'indennità mediante l'assicurazione. La responsabilità civile ed il conseguente risarcimento, si applicano soltanto allorché il fatto non dipende da infortunio, cioè dal caso o dalla forza maggiore, ma dipende da fatto positivo o negativo imputabile all'uomo.

Una eccezione si poteva fare al progetto di legge ministeriale, inquantochè si poteva accumulare l'indennità inerente all'infortunio col risarcimento dipendente dall'azione civile; ma l'onorevole nostro collega Massarani ha il merito di avere egli nel penultimo e nell'ultimo paragrafo dell'art. 22, quale ci è proposto, fatto introdurre dall'Ufficio centrale alcuni emendamenti i quali appunto escludono che questo cumulo possa avvenire.

Oggi l'onor. De Angeli ha parlato dottamente della responsabilità degli operai ed ha citato molti esempi legislativi e dottrinali, i quali la escludono.

La questione della responsabilità civile degli operai ha poca importanza. L'operaio non ha i mezzi per risarcire i danni che esso abbia cagionati; ma anche per lui sta il Codice penale, il quale l'obbliga a pagare la pena dei danni che possa aver cagionati per sua imprudenza, negligenza od imperizia.

Le critiche che si fanno all'art. 22, lo dico con profonda convinzione, sono mal dirette contro l'articolo stesso, le critiche non riguardano l'art. 22, che per rispetto alla responsa-

bilità civile non fa nulla di nuovo, ma riguardano il Codice civile.

In quelle critiche poi, e fino dal principio di questa discussione, si confondono due cose grandemente diverse; vale a dire che si è considerato come se fosse una sola cosa l'infortunio il quale deriva dal caso o dalla forza maggiore, col danno derivato da un fatto imputabile alla volontà o ad una azione positiva o negativa dell'uomo.

Il Codice non distingue tra colpa grave, lieve e minima, gradazioni che in altri Codici avevano mutato nome: per esempio nel Codice prussiano credo che si chiamassero: grave, media e minima.

Definire questi gradi di colpa per caratteri essenziali o differenziali costanti è difficilissimo, o dirò meglio impossibile. Il diritto romano, che ammetteva i tre gradi di colpa, non li definiva altrimenti, che riferendosi alla diligenza che deve usare il padre di famiglia nel trattare i propri negozi.

Quelli che impugnavano la colpa grave inserita nella legge dell'anno scorso erano i più ferventi a domandare che dei gradi della colpa non si facesse menzione; ed è giusto, perchè deve essere il magistrato a decidere se nel fatto vi sia imputabilità a riguardo delle persone accusate di un mancamento. E siano pur sicuri che quando la colpa sarà lievissima o come dicevano i romani giureconsulti *casus proxima*, non ci sarà alcun magistrato che vorrà addossare una responsabilità penale o civile.

C'è un'altra obiezione che non riguarda questo progetto, bensì l'art. 1153 del Codice civile. Questo rende i padroni ed i committenti responsabili per i danni cagionati dai loro commessi o agenti nell'esercizio delle funzioni a cui sono adibiti. Veramente quando ho sentito le argomentazioni contro questa disposizione che è nel Codice civile, e che è riportata in quest'art. 22, io mi sono grandemente meravigliato; e la mia meraviglia cresceva udendo esporre la enormità delle conseguenze di un tale principio.

Io pensava fra me: di tutte le istituzioni e le organizzazioni industriali che abbiamo in Italia, ve ne è alcuna la quale sia più complicata, più vasta, che abbia bisogno di un maggior numero di agenti di vario ordine dai più

alti gradi fino ai minimi, di quella che consiste nell'esercizio delle ferrovie? Eppure secondo l'articolo 396 del Codice di commercio, una Società ferroviaria esercente sei o settemila chilometri di ferrovie con 40,000 funzionari, i quali sono distribuiti in luoghi senza numero, non è responsabile di qualunque danno che possa avvenire in qualunque luogo per il fatto di uno dei suoi commessi ed agenti?

Ora io dico, non mi pare possibile d'immaginare un esercizio industriale il quale possa presentare maggiori complicazioni, maggiori estensioni, maggior varietà di rapporti di questo dell'esercizio delle ferrovie; e non ho mai sentito dire da alcuno, e forse neppure l'onorevole De Angeli ha mai pensato, che questa responsabilità che mette capo ad un punto solo fosse qualche cosa di eccessivo e di enorme.

Se vi è novità nell'articolo 22, è una restrizione della responsabilità civile degli industriali e degli esercenti; non ne crea nessuna l'articolo, e non ne allarga alcuna.

Ed è importante, importantissima questa restrizione che si contiene nell'articolo 22; perchè, secondo il Codice civile, la responsabilità civile derivante da fatti dolosi o colposi, sta da per sé; è indipendente dal fatto penale e dalla relativa condanna.

In forza di questo articolo 22 non v'è responsabilità civile, e quindi non vi sarà risarcimento, se non in quanto il fatto imputato negativo o positivo all'industriale o all'esercente sia stato oggetto di condanna penale. Mi pare che questa restrizione abbia un valore grandissimo, ed il volerlo disconoscere è un non giusto modo di esaminare la questione.

Secondo l'art. 22, giova ripeterlo, se il fatto non costituisce reato, non vi sarà condanna, e non vi sarà risarcimento; e ciò, ripeto, è una restrizione del principio di responsabilità scritto nel Codice civile.

Qualcuno che abbia prestato, come me, attenzione continua a questa discussione, udendo gli oppositori, avrà potuto invece credere che l'art. 22 creasse od allargasse le responsabilità, mentre invece non fa altro che restringerle.

E per me questa restrizione che subordina l'azione della responsabilità civile, ed il conseguente obbligo di risarcimento ai soli fatti soggetti alle sanzioni penali, è restrizione così

importante, che mi pareva dovesse appagare ogni discreta esigenza.

Tuttavia, per un grande desiderio di conciliazione, che permetta alla legge di arrivare in parte col maggior numero possibile di suffragi, di buon grado accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrini, o altro che gli assomigli, il quale esclude la responsabilità civile nei casi meno gravi, in cui il fatto non costituisce reato d'azione pubblica. (*Bene*).

Questo emendamento, che forse va al di là del segno, lo accetto di cuore come un mezzo di conciliazione, atto ad ottenere un maggiore consenso a questo articolo e all'intero progetto di legge.

Non comprendo poi perchè l'onorevole De Angeli, tornando oggi sopra un argomento, che aveva molto eloquentemente trattato nella discussione generale, ci faccia balenare il pericolo che da questo articolo possa derivare un aumento di pretese, una maggiore quantità di giudizi, un eccitamento a passioni di operai verso gl'industriali e verso gli esercenti.

Ho posto la massima attenzione alle sue parole, poichè, come ho detto, in lui i criteri tecnici sono avvalorati dall'esperienza pratica, e non ho trovato una ragione de' suoi paurosi prognostici: anzi dovrei credere che sia per avvenire il contrario. Infatti ora per l'infortunio da cui fu colpito l'operaio, se vuole ottenere qualche cosa, bisogna che l'ottenga per la via della responsabilità civile. Ma d'ora innanzi, siccome ha assicurato l'indennizzo, avrà meno ragione a cercare dei vantaggi e delle utilità personali per quell'altra via della responsabilità civile, e del conseguente risarcimento.

E qui mi cade in acconcio ricordare di nuovo che due emendamenti al progetto ministeriale, introdotti dall'Ufficio centrale per lodevole e savia iniziativa del senatore Massarani, precludono la via a che si possa aguzzare nell'operaio che ha sofferta la lesione personale l'appetito di avere un duplice compenso, ossia di valersi dell'indennità assicurata e del risarcimento; mentre il risarcimento non sarà dato, se non nei casi in cui esso superi l'ammontare della indennità assicurata.

Spero che il Senato non vorrà da una legge che crea un istituto nuovo, richiesto dalle forme della moderna industria, trarre occa-

sione per coprire o menomare la responsabilità civile derivante dalle colpe degli industriali. Se altrimenti avvenisse, si comincierebbe a fare il conto se è maggiore il beneficio o maggiore il danno; conto, esame, confronto che in simili provvedimenti, che hanno un alto intento morale e sociale, si deve sempre evitare.

L'onorevole Vitelleschi, forse il solo fra di noi che abbia veramente combattuto a fondo e radicalmente la legge, ci metteva innanzi, come è solito, l'esempio del partito conservatore e dell'aristocrazia inglese.

Ma appunto quel partito c'insegna che è savia e prudente politica il secondare le riforme e le legittime rivendicazioni, e, magari, all'occorrenza precorrerle; perchè soltanto in questo modo si può poi avere la forza ed il diritto di resistere alle pretese eccessive ed ai conati sovvertitori. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Villari.

Senatore VILLARI. Lo strano destino di questa discussione così eloquente e dotta, ha fatto sì, che per un momento l'onor. senatore De Angeli apparisse come l'atleta più forte degli avversari di questa legge. Pure io sono profondamente convinto, che fra quelli che siedono in questa Assemblea, egli, e spero di non ingannarmi, è di coloro che più ardentemente desiderano il trionfo della legge. Giacchè in sostanza l'onorevole De Angeli potrebbe dire a noi che la difendiamo: voi fino ad ora avete fatto delle parole, avete escogitato delle teorie, avete dimostrato la vostra simpatia coi ragionamenti; ma io ho dimostrato la mia convinzione in favore della legge coi fatti, perchè ho assicurato i miei operai, che è quello appunto che questa legge vuole. E dico, che egli dev'essere più di tutti fautore di questa legge, perchè in lui si uniscono alle convinzioni personali, che nascono dai suoi nobili intendimenti, anche i suoi interessi, come semplice industriale, e tutti insieme lo spingono a favorirla. Una volta infatti che egli ha assicurato i suoi operai, questa legge riesce interamente a suo vantaggio. Essa impone l'assicurazione che egli ha già fatta. Coll'art. 22, tanto fieramente attaccato, essa rende meno gravoso il diritto comune già esistente. Si potrà disputare sul più o sul meno; ma, come l'onor. Finali ha eloquentemente dimostrato, l'art. 22 porta un'attenuazione del

diritto comune. È un'eccezione a favore dell'industriale. Si potrà dire che è poca cosa, si potrà dire che è pochissimo, che è un vantaggio infinitamente piccolo; ma non si potrà negare che è un vantaggio.

Ora in questo momento l'onore De Angeli, che ha assicurato i suoi operai, è sotto il diritto comune in tutta la sua estensione; sicchè, anche coll'art. 22 la legge a lui non porta che vantaggi.

E c'è di più un altro vantaggio anche maggiore per lui e per gl'industriali come lui, che hanno liberamente già assicurato i loro operai. Essi ora debbono fare l'assicurazione coi propri danari, e debbono anche subire la concorrenza dannosa di coloro i quali non assicurano gli operai. Si ha un bel dire, che il premio ricadrà sul compratore, ossia sulla merce, che diviene più cara; ma coloro che non assicurano, avranno il vantaggio di poter vendere la merce a minor prezzo, il che riesce a danno di chi non può farlo. Tutto ciò quindi prova, che la legge è a vantaggio degl'industriali come l'onorevole De Angeli. Ma ciò appunto dà un gran peso alle parole di chi sembra in sostanza parlare contro i suoi propri interessi.

Ed io ho pensato e ripensato, senza poterla trovare, alla ragione per la quale l'onorevole De Angeli si oppone così vivamente all'articolo 22, giacchè le ragioni da lui addotte non spiegano il fatto. Egli dice: Voi imponete all'industriale un peso col premio di assicurazione, e non vi basta, che volete imporgli qualche cosa di più. Ma io non capisco questo ragionamento, perchè coll'art. 22 s'impone qualche cosa meno di ciò che ora impone il diritto comune. Ripeto: si potrà dire che è poco, secondo i vostri desideri, ma non si potrà mai dire che si aggiunge un peso ad un altro, perchè non è vero.

Gli oppositori della legge vogliono far credere che l'art. 22, il quale è una eccezione a loro favore, sia invece una eccezione a loro danno. Infatti se noi sopprimessimo l'articolo, essi ne resterebbero aggravati; e debbono convenirne, perchè è chiaro come la luce del sole. Debbono piuttosto dire che vogliono di più.

Ma poi, a che cosa ammonta tutta questa disputa? A che cosa ammonta il nuovo vantaggio che essi desiderano? L'onorevole Vacchelli ve lo ha detto: se voi assicurate l'operaio contro gl'infortuni, pagate lire 6 50; se lo assicurate

anche contro i casi che derivano da semplice negligenza o imperizia, bastano pochi centesimi di più. L'onorevole De Angeli, è ben vero, può qui rispondere: Io non faccio questione del più o del meno. Faccio una questione di principio; trovo che questo non è giusto, ed io lo combatto.

Facciamo dunque la questione di principio, e prendiamo l'articolo 22 quale è formulato dal ministro, forma che l'onorevole De Angeli preferisce a quella della Commissione, modificandola però a suo modo; e vediamo le modificazioni che ci apporta.

Alla lettera B sopprime le parole *per negligenza ed imperizia*, e lascia soltanto gl'infortuni che derivano dalla *inosservanza dei regolamenti* per parte dell'industriale.

Ora se facciamo qui la questione di principio, io domando: perchè si debbono punire i soli casi che risultano da inosservanza dei regolamenti, non quelli che risultano da negligenza, imprevidenza, imperizia nel proprio mestiere? Non ci sono ogni giorno industrie nuove, che si esercitano prima che il Ministero possa pensare a regolarle? Impedirete che si esercitino prima che siano fatti i regolamenti? È ciò possibile?

Non vi fu a Firenze il tram elettrico, che non c'era mai stato in Italia, e che nei primi giorni del suo esercizio, appunto per negligenza e imperizia, ebbe, tra morti e feriti, i due terzi dei viaggiatori? E che regolamenti c'erano allora pei tram elettrici?

Voi dite in sostanza: Mi fate assicurare l'operaio contro i casi fortuiti, dunque scemate la pena per quelli che la sentenza del tribunale dichiara mia colpa, mio delitto più o meno lieve. Ma questo passaggio da una cosa all'altra è assolutamente impossibile. Io però lascio qui ogni considerazione di principio, ogni considerazione teorica, e mi fermo ad una considerazione pratica. L'articolo quale lo vorrebbe l'onorevole De Angeli fu presentato alla Camera, e dopo lunga discussione, dopo un discorso dell'onorevole Bonacci, venne respinto, annuente lo stesso ministro Guicciardini. Che cosa adunque si otterrebbe portando di nuovo alla Camera questo articolo? Esso sarebbe respinto, e la legge naufragherebbe di nuovo. Voi non avreste l'emendamento, e noi non avremmo la legge, che anche voi volete. Di certo tocca al

ministro risolvere questa questione di convenienza; ma il risultato pratico sarebbe quello che dico io. Pure tutti questi miei ragionamenti cadono o almeno s'indeboliscono dinanzi ad una obbiezione, che sorge spontaneamente nell'animo di molti di voi. Se il senatore De Angeli, così pratico della questione industriale, della quale sa certamente infinitamente più di me, che in fatto d'industria non potrei essergli neppure scolaro; se il senatore De Angeli ha tutto l'interesse in favore di questa legge, perchè le fa tanta opposizione? Ci deve essere qualche ragione, ed io mi sono stillato il cervello per vedere di trovarla.

A me si è qui presentata una osservazione, la quale varrebbe a spiegare il fondo di questa questione. Se io esamino attentamente quale è lo stato presente della nostra giurisprudenza (non parlo della giurisprudenza quale si trova nel Codice; non parlo neppure della giurisprudenza quale la troviamo nei trattati e nei commenti alle leggi, al diritto positivo; ma parlo della giurisprudenza quale si trova, nella sua forma vivente, nella coscienza del magistrato), e se io mi rappresento quale essa è, mi accorgo che noi siamo in un periodo di transazione, il quale mette il magistrato in una posizione incerta, agitata, direi quasi morbosa. Da una parte, con i trattati che si sono recentemente scritti, coi discorsi che noi abbiamo fatti in questa assemblea, con gli opuscoli che abbiamo pubblicato, noi abbiamo in lui generato la profonda convinzione, che l'infortunio del lavoro è un fatto necessario della industria moderna, e benchè avvenga quasi per forza maggiore, pure un risarcimento all'operaio è dovuto.

E tutto ciò lo hanno ripetuto in quest'assemblea amici e nemici di questa legge. Ma dopo che il magistrato si è formata una tale convinzione, e fino a che la presente legge non sarà votata, quale è la sua posizione, quando gli è portato dinanzi l'operaio a cui la macchina, per caso di forza maggiore, ha troncato le gambe; quando gli vengono dinanzi la vedova e gli orfani, il cui padre fu sepolto dalla frana, oppure la mina fece saltare in aria le sue cervella? Che cosa è costretto allora a dire il magistrato?

Egli è costretto a dire: Per quei principii di giustizia e di diritto, che la Provvidenza ha scritto con caratteri indelebili nella coscienza

d'ogni uomo onesto, tu hai diritto ad un risarcimento; ma perchè questo diritto dagli uomini non fu ancora stato scritto sopra un pezzo di carta, io non ti posso dare neppure un centesimo. Tu devi vivere nella inabilità perpetua e nella miseria.

E fin qui tutto è a danno dell'operaio. Ma v'è anche per un altro verso il danno dell'industriale. Il magistrato, che ha dovuto agire contro la sua coscienza, per rispetto alla legge scritta, non essendo egli legislatore, ma esecutore della legge, appena che gli capita uno di quei casi dubbi in cui, come dice Dante parlando della carta quando comincia a bruciare: « Che non è nero ancora e il bianco muore »; egli allora si sforza d'estendere subito l'applicazione della legge, e sottopone il caso alla sanzione penale.

Siccome poi nelle leggi positive noi non abbiamo nessuna norma per determinare le indennità da imporre, la somma da far pagare, se l'operaio si è rotto una gamba od un braccio, così il magistrato, che da un tale stato di cose, indeterminato, incerto, è come irritato, quasi a fare una giusta vendetta di quanto ha dovuto prima deliberare contro la sua coscienza, aggrava la mano sull'industriale, e impone gravissime indennità. Voi vedete infatti che da qualche tempo i tribunali impongono risarcimenti e multe per somme ben superiori a quelle che questa legge per casi poco diversi impone.

E questo risultò chiaramente anche nella discussione che si fece recentemente su questa legge, che alcuni accusano di socialista, ma che è invece combattuta dai partiti avanzati. Io leggo infatti che l'onor. Berenini diceva:

« Domando se vi potrà essere un operaio in Italia, il quale si tenga lieto di questa legge, il quale possa tenersi pago e lieto di prendersi, a vece delle 10,000 lire, 20,000, e talvolta 50,000 lire che, in ragione del danno, vengono oggi dalla magistratura liquidate, le 1500 e 2000 lire? »

Vi sarà in queste parole dell'esagerazione; ma che le multe siano negli ultimi tempi divenute gravissime, è un fatto.

E un altro degli oratori diceva:

« Noi vediamo tutti i giorni quali siano le preoccupazioni degli intraprenditori, perchè il giorno in cui disgraziatamente avviene la morte di un operaio, l'imprenditore dev'essere pagare 25 o 30,000 lire; e vediamo delle liti, per esempio,

perchè un operaio non ha voluto mettersi la visiera sul volto, lavorando il ferro, ed è stato ferito da una scheggia, e poi ha citato il padrone avanti ai tribunali. E vediamo allora il proprietario dire: avevi la maschera, e non te la sei messa, perchè non ti sei munito di questa difesa? Ed abbiamo veduto dei magistrati sentenziare, che è colpa del padrone, se non ha obbligato l'operaio a mettersi la maschera ».

Io credo che questa esagerazione delle multe che s'infliggono, sia appunto conseguenza dell'incertezza presente della legge; e ritengo che questo appunto turba e irrita l'industriale contro il diritto comune, da cui si sente ingiustamente aggravato, e contro cui vorrebbe essere difeso. Ma certo non ci si riuscirebbe con l'emendamento De Angeli. Per riuscirvi due sole vie, a mio avviso, si presentano. O esentare l'industriale da ogni civile responsabilità anche per colpa grave e gravissima, il che nessuno può concedere e nessuno osa domandare. Oppure votare subito la legge sugli infortuni. Appena in fatti che il magistrato troverà nel diritto positivo determinata una indennità per tutti quei casi di infortuni, pei quali noi lo abbiamo persuaso che la legge sarebbe necessaria, sebbene sinora non abbiamo voluto o saputo farla, egli non avrà più nessuna ragione, nessun eccitamento ad estendere troppo l'applicazione del diritto comune. La sua coscienza, non più turbata dalla manifesta violazione della giustizia, tornerebbe in uno stato normale. E si aggiunge ancora che questa legge, determinando in modo sicuro le indennità da pagare nei diversi infortuni, gli darebbe una norma sicura per quelle da infliggere nei casi simili, quando cadono sotto la sanzione del Codice. Io credo, come ho già detto, che tali siano le ragioni per le quali gl'industriali si dolgono tanto del diritto comune e vorrebbero alleviarlo. Ma, come ebbi occasione di osservare l'altro giorno, quando anche fosse provato che il nostro diritto comune meriti qualche modificazione, non sarebbe mai in occasione di questa legge, che si potrebbe fare, giacchè essa riguarda una serie di fatti dei quali il diritto comune non si occupa ed ai quali non si applica.

Ad un'altra osservazione, che ha fatto l'onorevole De Angeli, mi fermerò brevemente, perchè essa non si riferisce proprio a questo arti-

colo. Se ho ben inteso, mi è parso che egli abbia detto: voi quanto all'operaio vi contentate di punirlo per il dolo solamente, condonandogli la colpa lieve e la negligenza, cosa che non fate per l'industriale, che condannate pel dolo, per la colpa lieve, lievissima, la negligenza e l'imperizia. Ripeto che questa è questione che riguarda l'articolo 23 e non il 22, di cui ora ci occupiamo; ma siccome ho sentito ripetere da molti la stessa osservazione, così rispondo ora una parola.

Voi, si dice, usate qui due pesi e due misure. Dell'operaio che ha per negligenza prodotto l'infortunio, non vi occupate anzi l'assolvete. Invece punite l'industriale che produce l'infortunio per negligenza. Questo significa fare condizione privilegiata agli operai di fronte agl'industriali.

A me questo non par vero, perchè se la parola negligenza, imperizia è la stessa, il fatto è profondamente diverso. L'operaio che per distrazione o negligenza ha messo la mano vicino ad una macchina, che gli tronca il braccio, non si può mai supporre che abbia voluto troncarsi il braccio, per avere la indennità dovuta all'infortunio. E però noi gliela concediamo anche se v'è stata negligenza (non però dolo). Il senatore Allievi parlò qui in Senato di un fatto avvenuto nella ferriera di San Giovanni. C'era il regolamento, il quale prescriveva che quando succedevano degli incendi, si suonasse la campana; ed allora gli operai dovevano uscire dall'officina, girando subito a destra, perchè volgendo a sinistra, sarebbero andati nel fuoco. Ebbene una volta suonò la campana, e un operaio, uscì correndo a sinistra, rimase gravissimamente danneggiato. L'amministrazione dovette sussidiare lui e la famiglia, non solo per filantropia; ma perchè altrimenti l'opinione degli operai si sarebbe manifestata troppo avversa.

Ora se noi volessimo considerare come identiche la negligenza dell'operaio, che danneggia se stesso e gli altri, e quella dell'industriale che, per sola incuria e avidità di guadagno, danneggia gli operai, noi applicheremo uno stesso criterio a fatti assolutamente diversi.

Io credo che questa legge sia una necessità sociale, che renda un grandissimo beneficio anche agl'industriali, e che avrà una profonda influenza a tranquillizzare gli animi, non solo

direttamente e per se stessa, ma anche indirettamente. Col parlarne e con lo scriverne tanto noi l'abbiamo fatta entrare nella coscienza di tutti, e abbiamo talmente persuaso tutti che essa è necessaria, che ora si sente continuamente ripetere: ma voi non volete far niente in favore dell'operaio sofferente. Parlate sempre, ma intanto non vi siete mai decisi a fare qualche cosa. Così si lascia negli animi una convinzione dannosa, la quale è contraria alla verità, ma che noi non abbiamo nessun interesse di mantenere viva. Resta un'ultima osservazione. Si dice che questa legge darà incitamento all'aumento delle liti, stimolerà l'operaio a muovere querela contro l'industriale. Ma già l'onorevole Finali vi ha detto, che invece essa toglie occasione alle liti, perchè l'operaio che è colpito dall'infortunio, è sicuro di avere l'indennità. Si risponde: Badate, voi all'operaio avete assicurato l'indennità, ma gli avete anche fatto supporre, che se questo infortunio non è proprio conseguenza del rischio professionale o di forza maggiore, egli potrà ottenere di più. E allora quegli che ha già riscosso una somma, si vale di essa per fare una lite con la speranza di avere di più. E così voi portate nuovo turbamento nelle relazioni fra operaio e padrone, che volete con questa legge migliorare.

Su questa ultima questione io non mi fermo, perchè c'è l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, che mira appunto ad evitare un tale pericolo, se pur esiste, e spetta a lui sostenerlo. Egli lo farà con molta maggiore autorità di quello che potrei far io. E però mi rimetto in ciò a quanto ne diranno esso e l'Ufficio centrale.

Così pongo fine alle mie parole (*Bene*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Pellegrini, come ho già avvertito, ha presentato un emendamento all'articolo 22, consistente in un comma da inserirsi dopo il 2° comma dell'articolo in discussione.

Dò lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Pellegrini:

«Cessa questa responsabilità civile del proprietario, capo od esercente quando il fatto non imputabile ad esso personalmente sia derivato soltanto da imprudenza o negligenza ovvero imperizia nella propria arte o professione e la condanna abbia avuto luogo per reato nel quale

l'azione penale non può essere esercitata senza querela di parte».

Senatore PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PELLEGRINI. Io sarei dispostissimo, per non prolungare la discussione, a rinunciare allo svolgimento del mio emendamento.

Invitato a parlare, farò soltanto un riassunto, quasi a dire, telegrafico di quello che avrei voluto dire se avessi ottenuto di parlare in altro momento. Saranno affermazioni, non dimostrazioni.

Non è vero che la legge sia mossa per nessuna maniera dall'intendimento di favorire una classe sociale a pregiudizio di un'altra per fare del socialismo; e tanto meno è vero che la legge dia maggior peso all'interesse dei lavoratori che all'interesse degli intraprenditori, perchè anzi i benefici che questi ultimi ottengono col presente disegno di legge sono molto superiori al carico che loro viene imposto con l'assicurazione obbligatoria.

Fu detto che per questa l'operaio riceverà una indennità per quegli infortuni per i quali oggi non potrebbe chiedere risarcimento, a termini delle leggi generali: in ciò consisterebbe il pregiudizio, l'aggravio per l'imprenditore, il nuovo diritto accordato agli operai per secondare le nuove tendenze.

Ma in primo luogo si restringe ogni giorno il campo degli infortuni per i quali l'operaio, impiegato nelle grandi e pericolose industrie, non possa chiedere risarcimento dei danni patiti; e quando il risarcimento è ammesso, l'imprenditore deve incomparabilmente assai più della indennità. L'assicurazione obbligatoria è stabilita a beneficio degli industriali per dividere fra tutti il peso, eventualmente rovinoso, di prestare risarcimento. L'antica teorica che escludeva l'obbligo del risarcimento, quando non fosse provato il concorso, caso per caso, di una colpa qualsiasi dell'intraprenditore va a scomparire col progredire della nuova teorica intorno all'obbligo dell'indennizzo. Perchè oramai tende a dominare nella scienza ed in gran parte nella giurisprudenza quest'altro principio: che ogni qual volta nell'esercizio della propria attività per quanto legittima, e per trarne un utile per sé, si offende il precetto *nominem laedere*, che costituisce la base delle obbligazioni, quando cioè nell'esercizio del

proprio diritto si porta lesione al diritto altrui, questa lesione va compensata, perchè basta aver voluto, per il proprio interesse, usare di un diritto dal quale potevasi prevedere la lesione dell'altrui diritto, ancorchè nessuna debita diligenza sia stata omessa e non vi sia stata colpa. Basta il solo fatto della collisione dei diritti. Mai come nell'ultimo ventennio fu studiata sotto nuovi punti di vista la teorica giuridica della responsabilità per danni anche senza colpa recati.

La giurisprudenza l'accorse per il danno recato al vicino con le industrie pericolose, con l'acquedotto coattivo. Nè mancano leggi che l'applicarono, per esempio, al danno recato dal fanciullo o dal pazzo, il cui patrimonio risponde: al danno sofferto dall'equipaggio della nave, dal mandatario nella esecuzione del mandato, per quanto il mandante sia senza colpa. Ovvero fu giudicato, che versa senz'altro in colpa chi esercita una industria dalla quale è prevedibile che prima o poi, a questo od a quello sarà per derivare danno maggiore o minore. Qui non si tratta di *caso*, perchè *humano consilio* si può prevedere: nè di forza maggiore perchè la conseguenza dannosa al momento del disastro sarà forzata, ma resta la libertà e la volontà della causa.

La suprema Corte di Baviera disse che chi esercita le ferrovie è già in colpa per aver voluto tale esercizio, e che quindi è sempre responsabile.

La suprema Corte di Roma giudicò che l'intraprenditore deve garantire la incolumità personale per gl'infornuti incontrati dagli operai nell'esercizio delle incombenze loro affidate e per gli ordini ricevuti. Poco manca oramai perchè, abbandonata l'antica teorica come derivante da una confusione antiggiuridica fra la pena e l'obbligazione di rispettare il diritto altrui, sia accolta universalmente la teorica nuova, che obbliga al pieno risarcimento per ogni pregiudizio non giuridico del diritto altrui recato nell'esercizio per quanto legittimo del diritto proprio: *periculum eius cuius commodum est*. Laonde anche dove sembra che il progetto di legge imponga con l'assicurazione per ogni infortunio un nuovo aggravio all'industria, viene invece liberato l'intraprenditore dal pericolo di dovere il pieno risarcimento per la esplicazione della teoria nuova, che in molti

casi ha nel Codice e nella giurisprudenza trovato la sua applicazione. Altri vantaggi, non carichi, porta questa legge agl'intraprenditori, i quali non sono certo i sacrificati. È certo che oggi al lavoratore danneggiato deriva da due fonti diverse l'azione di risarcimento.

D'ora in poi l'azione, che indipendentemente da ogni reato deriva dalle leggi civili, è cancellata per effetto della nuova legge a tutto vantaggio dell'industriale.

Non si dica che è aggravata dal progetto la industria nazionale, mentre questa con una tenue indennità si libera dagli obblighi che le derivano per l'azione civile di danno d'ora in poi tolta ai suoi operai.

Non si mantiene delle due fonti attuali che quella che ha la sua sanzione nel Codice di procedura penale, nel cui articolo primo si dice che ogni reato può dar luogo ad un'azione civile per risarcimento di danni. Non solo questa sarà l'unica azione superstite, non solo nei rapporti fra intraprenditore e operaio da esso impiegato non potrà più parlarsi di obbligazione derivante da lesione non giuridica del diritto dell'operaio, ma neppure del delitto o quasi delitto civile. Ma non basta questo.

Il disegno di legge contiene, a tutto beneficio dell'intraprenditore, un'altra deroga al diritto comune circa la responsabilità indiretta. Oggi il padrone dell'impresa, per le norme di diritto comune, risponde del fatto di ogni suo commesso, qualunque sia la incombenza a questo affidata: risponde, per quanto il proponente sia esente da ogni colpa e per quanto non avesse potuto impedire il fatto del suo dipendente, impiegato per qualsivoglia servizio.

Il progetto odierno invece limita la responsabilità indiretta del padrone al solo fatto di chi sia stato preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro.

Non soltanto d'ora in poi, nei casi contemplati dalla assicurazione obbligatoria, è estinta l'azione di risarcimento se il fatto dannoso non costituisce reato, ma si esige, importantissima limitazione, che per questo fatto dannoso costituente reato segua la condanna.

Ciò vuol dire che a vantaggio ulteriore dell'intraprenditore si modifica anche il Codice di procedura penale, perchè ora l'assoluzione in sede penale non pregiudica l'azione civile, se non nel caso che siasi pronunciato il non

luogo a procedere, perchè l'autorità giudiziaria riconosce che l'imputato non ha commesso il fatto nè vi ha preso parte, o perchè riconosce che il fatto non costituisce reato. In tutti gli altri casi di assoluzione o proscioglimento in sede penale, la legge ora vigente conserva l'azione civile pel pieno risarcimento. Domani, divenuto legge questo progetto, il danneggiato perde anche questo diritto, non ostante che il fatto costituisca reato; quando per qualsiasi motivo non senza condanna, esclusi i casi di morte e di amnistia, il danneggiato dovrà accontentarsi della tenue indennità. La nuova condizione della condanna, importa che sfuggono tutti i casi nei quali o sia esclusa l'imputabilità penale o nei quali le prove o gl'indizi siano insufficienti, cioè più che un terzo, e forse la metà dei reati vengono certamente sottratti anche alla responsabilità civile attuale. Per tutti questi privilegi accordati agli intraprenditori, per tutti questi pregiudizi degli operai danneggiati sul lavoro, creati dalle condizioni nuove stabilite nel progetto, io non avrei potuto accettare l'art. 22, perchè mi rappresentava una transazione fra il carico dell'assicurazione e la privazione dei diritti attuali dei danneggiati, a mio giudizio, poco equa.

Pur tuttavia pel desiderio che dopo tanti disegni di legge sugli infortuni, dopo tante discussioni, si avesse pure alla fine in Italia una legge, anche per dare alla industria la possibile tranquillità e per togliere di mezzo per quanto si può, le liti tra padroni ed operai, mi era piegato ad accettare la transazione contenuta nell'articolo 22 proposta dall'Ufficio centrale, lasciando al futuro la cura di togliere quello che io vi scorgeva di meno equo verso i lavoratori nel disegno attuale, timoroso di aggravare invece di troppo la mano sulla industria.

Ma dovetti pur troppo convincermi che a vincere le opposizioni non bastava neppure il proposto articolo 22, non ostante la contenutavi transazione, che mi pareva invece così larga verso una classe, la quale è certo benemerita dell'economia nazionale e per la quale io ho tutta la deferenza.

Perciò, sacrificando il mio personale convincimento, col proposito di cooperare a vincere questa volta le opposizioni, ho studiato se si potesse dare una qualche soddisfazione ulte-

riore al sentimento che le dettava, limitatamente alla responsabilità indiretta e puramente civile del padrone conseguente al reato del suo preposto, facendo luogo ad una qualche attenuazione di tale responsabilità, pur mantenendola nell'articolo che discutiamo.

È poco equo fu detto che per una sbadataggine o un'incuria di un direttore o sorvegliante del lavoro, il padrone debba civilmente rispondere di tutti i danni, anche quando i regolamenti siano stati pienamente osservati e le lesioni conseguenti dell'infortunio siano state leggerissime, cosicché il giudice pur condannando il colpevole gli applichi una tenuissima pena pecuniaria. E si desiderava una disposizione analoga a quella francese per la quale si esige la condanna a pena restrittiva della libertà personale.

Questa empirica condizione non mi pareva in modo alcuno accoglibile. Ma salvo di provvedere altrimenti, doveva tenersi conto delle due circostanze a cui pareva che si volesse raccomandare un'ulteriore eccezione per non far luogo alla semplice responsabilità indiretta del padrone, le circostanze cioè che le conseguenze dannose si limitino a lesioni leggere, e che l'infortunio sia attribuibile soltanto a negligenza o ad inesperienza del preposto, non mai a mancata applicazione del regolamento?

Ebbene, quando il fatto delittuoso sia derivato non da colpa del proprietario ma da colpa del commesso, e quindi quello non abbia la minima responsabilità penale; quando questo fatto delittuoso abbia prodotto delle conseguenze così leggere che l'azione penale non possa essere esercitata se non a querela di parte, nel cumulativo concorso di queste due circostanze, si può, per portare in porto la legge, ammettere un'ulteriore eccezione al diritto comune a favore delle industrie, perchè è della stessa natura delle altre eccezioni contenute nell'articolo 22, si può stabilire che in questi casi la responsabilità del padrone, abbia a cessare. Credeva che in questi termini la questione sull'articolo 22 dovesse essere risolta di pieno accordo fra tutti. Così si toglieva che l'operaio danneggiato fosse spinto dal suo personale interesse a promuovere un giudizio penale coinvolgendovi anche il padrone come civilmente responsabile, anche nei casi nei

quali nessun processo penale avrebbe luogo senza la querela del danneggiato.

Ma quando poi si vuole estendere l'eccezione anche nel caso di chi è personalmente responsabile di un reato, la mia coscienza giuridica si ribella a stabilire *a priori* la irresponsabilità civile di chi ha commesso un reato o vi ha preso parte, di chi perciò viene condannato a subire una pena per un vero e proprio reato.

Non posso ammettere che la responsabilità civile del condannato per reato si possa per legge riscattare *a priori* mediante l'assicurazione.

La responsabilità civile della quale disse l'onor. relatore, che l'industriale poteva assicurarsi, è quella indiretta del padrone, non quella diretta del delinquente. Male fu invocata la disposizione di legge che promette di transigere sopra un'azione civile che provenga da reato, perchè questa riguarda i reati già commessi. Qui invece si vorrebbe che la legge ammettesse una transazione sulle responsabilità civili conseguente dai reati propri, prima ancora che i reati siano commessi. Concluso in tali termini, il contratto o signori, sarebbe nullo perchè fondato su causa illecita. Chiunque commette un reato, leggero o grave che sia, deve subirne le due conseguenze, morali e giuridiche, espiare la pena per il danno pubblico recato dal reato, e riparare il danno privato conseguente dal reato stesso. Nessuna eccezione, a favore di alcuno, per qualsiasi contratto precedente al reato, può essere ammessa in questo campo, senza offendere la pubblica coscienza.

Si vorrebbe che l'art. 22 non conservasse la responsabilità civile se non quando l'infortunio dipendeva da violazioni dei regolamenti; e che rimanesse quindi esclusa negli altri casi previsti dalla stessa disposizione del Codice penale, imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di ordini e discipline. Questa proposta non può essere accettata perchè, lo ripeto, dove è reato e tanto più reato d'azione pubblica, non si può concedere la immunità civile della responsabilità che dal reato consegue. Nè qui si potrebbe, nè si richiede, modificare il Codice penale, e per esso vi può essere reato anche senza violazione dei regolamenti. Non volendo, nè potendo modificare la figura del reato, non possiamo neppure modificare le condizioni della

responsabilità civile. Nè la proposta ha importanza pratica, perchè il Ministero potrebbe compilare un regolamento voluminoso nel quale includesse le precauzioni tutte anche le più volgari, le misure consigliate dalla deligenza più comune.

Non può l'onor. ministro accettare la proposta di limitarsi ai regolamenti anche per la responsabilità, che verrebbe ad assumere, di comprendervi tutte le immaginabili e più comuni prescrizioni e cautele, necessarie per tutelare la vita e l'integrità personale dei cittadini, che è un pubblico interesse, e dovere. Non potrebbe a lungo mantenersi il dissidio fra la responsabilità penale, estesa all'imperizia e alla negligenza, e la civile, limitata ai soli regolamenti: e si finirebbe col sopprimere ogni stimolo ed ogni causa individuale nella prevenzione degli infortuni, e la responsabilità di questi cadrebbe tutta sul Governo, i cui regolamenti sarebbero sempre trovati incompleti.

I regolamenti debbono contenere le indicazioni e prescrizioni tecniche riconosciute necessarie allo stato della scienza e dell'arte in un dato momento. Ma non si può richiedere che l'intraprenditore sia ridotto una macchina senza alcuna responsabilità propria tranne di esecuzione, che persino le norme della più volgare diligenza debbano essere a lui indicate nei regolamenti, senza rendere questi o insufficienti allo scopo o ridicoli.

Per queste ragioni, abbandonando per la ristrettezza del tempo tutte le altre considerazioni che intendevo di sottoporre al Senato, raccomando in nome della opportunità e della convenienza parlamentare il mio emendamento, perchè non offende alcun principio essenziale; ma raccomando ad un tempo di non modificare ulteriormente l'articolo 22, per limitare vieppiù la responsabilità, se vogliamo tener fermo un principio essenzialmente di diritto pubblico e non di diritto privato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori: io avrei dovuto parlare per fatto personale, quando sono stato quasi accusato di incoerenza nelle opinioni che ho manifestato nel corso di queste discussioni, ma io non ho voluto affatto ridurre questione, tanto importante per l'utilità pub-

blica, alle miserabili proporzioni di un fatto personale.

Sono lieto, che l'azione da me esercitata in quest'aula, o come relatore dell'Ufficio centrale nell'altra legislatura, o come singolo senatore nella discussione di questi giorni, abbia potuto contribuire a porre in essere due principî, che sono una vera innovazione e un vero progresso nella nostra legislazione.

L'Ufficio centrale dell'altra legislatura, parlo in nome di esso, poichè l'autorità di esso è pur sempre superstita e vale tanto di più di quello che possa comunque contare l'opera mia, ha contribuito a mettere fuori di questione l'indennità pel rischio professionale.

L'Ufficio centrale dell'altra legislatura ha contribuito a stabilire, che il rischio professionale debba da avere un'indennità.

Si è data una grande importanza ad un modo piuttosto che l'altro con che conseguire quest'intento. L'essenziale stà nel far sì, che il rischio professionale abbia il risarcimento: che poi lo abbia coll'assicurazione o in altro modo, è bensì sempre questione di molta importanza, ma questione di mezzi, la quale è sempre di secondo ordine in confronto del fine, si ottenga questo in un modo o nell'altro,

Ora, ciò posto, io grandemente mi felicito dell'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

L'adesione mia a questo emendamento si fonda sopra il principio di diritto pubblico, non dee mettere che un componimento privato, come è anche quello dell'assicurazione, fuori di causa quello che è conseguenza dell'azione pubblica, quello che è conseguenza di un'azione che si esercita in nome della sovranità.

Io credo, e tutti credono, che sia stato un grande progresso della legislazione, quando da quello stato della legislazione, in cui tutto si componeva mediante accordi privati, si passò invece a quel periodo, in cui si è dato alla pena il suo vero e proprio carattere, cioè l'esercizio della pubblica sovranità.

L'emendamento Pellegrini mette in rilievo questo principio che a me pare inconcusso; lo mette in rilievo per quanto concerne la responsabilità indiretta sebbene non lo ammetta per la responsabilità diretta.

A me non mette conto di entrare nelle ragioni, che ha addotte il senatore Pellegrini, per am-

metterlo per la responsabilità indiretta, per escluderlo nella responsabilità diretta.

Però a me pare, che quelle stesse ragioni, nonostante le considerazioni le quali sono state esposte dal senatore Pellegrini a cui io deferisco grandemente, militino anche per la responsabilità diretta.

Vi ha chi vorrebbe, che colla assicurazione fosse tolta di mezzo ogni responsabilità civile, conseguenza della sentenza penale.

Vi ha chi la vorrebbe sussistere intera per qualsiasi sentenza penale.

Il senatore Pellegrini la limita ai reati di azione pubblica, quando si tratti di reato, per cui il fabbricante si trovi esposto non per fatto proprio, ma di un qualche suo preposto.

La responsabilità civile sussisterebbe così intera e per una condanna qualchessia, quando il fabbricante ci si trovi esposto per fatto suo proprio.

Non comprendo, come non si trovi ciò eccessivo, una volta che si riconosce già eccessivo per quella prima evenienza.

Se l'assicurazione non impedisce che la legge abbia il suo corso, e se è giusto, che non ne sia quindi impedita l'azione pubblica, non sarebbe giusto che non si tenesse conto di essa, quando non vi è azione pubblica.

Cade qui un'osservazione, che io spero sarà tenuta in gran conto anche dal senatore De Angeli.

Che cosa temono soprattutto i fabbricanti? Temono quello che è stato detto felicemente, « la speculazione dell'infortunio ». Ed io sono lieto di essermi incontrato in questo Senato con una espressione adoperata nel Parlamento inglese da un oratore certamente cospicuo. In questo anno il Chamberlain ha detto precisamente quello che io dissi già in questo Senato, che si ha a fare una legge per gli operai e non già una legge per i faccendieri.

Questa espressione detta nel Senato del Regno, ripetuta nel Parlamento inglese, io credo che esprima una grande verità.

Or bene, perchè tale pericolo si scongiuri, occorre all'emendamento Pellegrini dare la sua legittima estensione. In tutti i casi altrimenti, nei quali ha applicazione l'articolo 273 del Codice penale che sono poi i più frequenti, in tutti i casi quindi nei quali si procede per querela

di parte, i fabbricanti si troverebbero esposti a noie, disgusti, contrasti, litigi infiniti.

Quando vi ha luogo all'azione pubblica, dobbiamo far conto, che la pubblica autorità proceda imparziale e nell'unica preoccupazione della applicazione della legge.

Possiam dire altrettanto delle querele di parte? Possiam dire che non sieno almeno un elemento perturbatore?

Esse rappresentano infine interessi bensì legittimi, ma pei quali nella sfera del diritto si provvede già.

Più in là interviene un interesse pubblico, e questo ha la sua garanzia ed efficacia nell'azione pubblica.

L'emendamento Pellegrini perciò, chiarito, esteso, determinato come è dall'Ufficio centrale, lascia integra la giustizia punitiva, e la contiene ne' suoi limiti.

Il senatore De Angeli, che in sì breve volgere di tempo ha acquistata nel Senato del Regno una autorità rispondente a quella che gli valgono le sue opere buone in una parte cospicua d'Italia, certo non si appone bene, quando pensa, che il fabbricante sarebbe più tranquillo, quando non si procedesse che per colpa grave.

Come ciò se per colpa grave, e ne citai testi legislativi, s'intende perfino una colpa che per quanto grave non è nemmeno sempre una colpa soggetta ad azione punitiva?

Il senatore De Angeli, che tanto si preoccupa della semplice colpa che pure sta nei limiti del Codice penale, si troverebbe meglio con una colpa, che può anche solo essere amministrativa?

Il senatore De Angeli riconosca nell'animo suo equo, che si è ottenuto molto coll'eliminare una nozione di colpa, che è così indefinita e che lascia luogo ad ogni arbitrio.

Se invece noi lasciamo sussistere l'applicazione della legge alla colpa, non la lasciamo però sussistere, se non per una colpa che cade sotto l'applicazione della giustizia punitiva e vi apportiamo un grande correttivo e limite subordinando il procedimento in questa parte all'azione pubblica.

Bene mi riprometto dall'Ufficio centrale dichiarazioni esplicite di accettazione non solo dell'emendamento Pellegrini ma esteso ad ogni caso di responsabilità, ed in guisa che il ri-

sarcimento, dipendente da sentenza penale, il quale si viene a sovrapporre agli oneri dell'assicurazione, sempre, si intende, dedotta l'indennità conseguita per effetto dell'assicurazione, non abbia luogo, se non quando ha luogo l'azione pubblica.

Il Senato con ciò avrà fatta opera di grande equità.

Signori senatori, al punto in cui siamo, diviene anche superfluo, e ad ogni modo non sarebbe più conveniente trattenere il Senato in più ampia discussione. Ciascuno di noi, interrogando sè stesso, deve desiderare che una buona volta se ne esca; ciascuno di noi deve pensare che la ripulsa di una legge da così lungo periodo di tempo proposta e riproposta, discussa, accettata, respinta, sarebbe tale da fare una sinistra e pregiudizievole impressione. È d'uopo dunque che noi siamo animati tutti reciprocamente da un certo sentimento di condiscendenza. Nessuna abdicazione di principi: ma quanto ai mezzi cerchiamo ciascuno di non insistere in quello che vi può essere di esclusivo, di eccessivo nelle nostre opinioni. Quello che noi vogliamo si è che questa legge approdi, e questa potrà approdare se abbia dal Senato un largo consentimento. Perchè abbia questo largo consentimento, bisogna che ciascuno di noi senza, rinunciare ai propri principi, nè io vi ho rinunciato, si faccia reciprocamente le concessioni, che valgano a far sì che una buona volta se ne venga a capo.

Io prego adunque il Senato, che non ponga nel posto principale ragioni anche buone, lodevoli, stimabili, le quali possano compromettere il fine, che io credo sia nella mente di tutti.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. La proposta fatta dal senatore Pellegrini ed ampliata dall'onor. Lampertico sembra a me ed ai miei colleghi dell'Ufficio centrale equa per ogni parte.

Mi consenta il Senato che in brevissime parole io accenni i motivi per cui credo che questa proposto sia conforme ai principi giuridici e sia ad un tempo opportuna nella pratica.

Nell'esercizio delle industrie vi sono due ordini di infortuni: gli infortuni casuali, gli infortuni imputabili.

L'essenza della legge attuale, non conviene

dimenticarlo, riguarda esclusivamente gli infortuni casuali, e riconosce doversi una indennità pei medesimi mediante l'assicurazione obbligatoria a favore degli operai.

Questo è il concetto della legge. Esso si può accettare o no; ma l'essenza della legge è questa.

Non entrerò a dire i motivi per cui l'assicurazione obbligatoria sia da accettarsi, tanto più che su questo punto mi pare non sia sorta nessuna seria obiezione.

Per introdurre questo principio vi è una ragione, se non di stretto diritto, di grandissima equità; la quale in sostanza è poi anch'essa giustizia. Noi vediamo che i migliori industriali, alcuni dei quali siedono in quest'aula, hanno fatto questa assicurazione volontariamente; noi vediamo che il bisogno di questa assicurazione è entrato nella coscienza di tutti.

Quindi, dal punto di vista della storia legislativa, noi siamo giunti a quel momento in cui si può dire che il diritto positivo si è già formato nella coscienza pubblica ed altro non aspetta se non la sanzione legislativa.

Ed è di ciò appunto che ora si tratta.

Si è veduto pure non essere ciò troppo gravoso per l'industriale, stante la media abbastanza modesta della quota di assicurazione per ciascun operaio.

Si è veduto che dal momento che gl'industriali più antiveggenti, più provvidi e più benevoli verso gli operai hanno preso l'iniziativa spontanea per questa assicurazione, non si tratta che di estendere il medesimo principio a quegli altri, i quali, o sono più negligenti, o meno provvidi, o forse anche ingordi.

Di qui un doppio vantaggio: si diminuiscono le liti, e si rimuove (come già fu osservato) il pericolo della concorrenza da parte degli industriali che, non avendo assicurato i loro operai, si trovano in una condizione economicamente più vantaggiosa.

Per conseguenza l'assicurazione obbligatoria è indicata dall'equità, dallo stato attuale dell'opinione pubblica e dalla necessità di stabilire una eguaglianza giuridica fra tutti gl'industriali.

Questo, dico, è in sostanza il concetto della legge, e riguarda gl'infortuni casuali. Ma, come ho detto, oltre i casi fortuiti vi sono i casi di

infortunio imputabili; ed è qui che occorre fermare la nostra attenzione.

Io prego il Senato di riflettere bene a questo: che, a rigore di termini, la legge attuale potrebbe limitarsi agl'infortuni casuali; e che se essa si limitasse a sanzionare per tali infortuni il principio dell'assicurazione obbligatoria, ma non andasse più in là, vale a dire nulla dicesse degli infortuni che a qualcuno sono imputabili, dovrebbe applicarsi per questi casi la legge comune, la quale prescrive che chiunque ha recato un danno altrui è obbligato a risarcirlo: tanto più poi se questo fatto da cui il danno deriva rivesta il carattere di un reato.

Quindi, a rigore di termini, non vi sarebbe neanche bisogno di addentrarsi in questa questione, nè di parlare di risarcimento di danni nei casi d'infortuni imputabili, perchè a ciò già la legge comune provvede. Ma perchè se ne parla nel progetto di legge? Ed è qui che prego il Senato di fissare la sua attenzione. Se ne parla perchè si riconosce che, cumulando le disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria per gl'infortuni casuali con quelle del diritto comune per gl'infortuni imputabili, in alcuni casi verrebbe forse a rendersi troppo gravosa la condizione dell'industriale. Ed è precisamente per venire ad un temperamento, per trovare la linea media, la sola equa in questo conflitto, che nasce il dibattito, che nasce la diversità nelle opinioni.

Ora, per vedere quale sia la via retta da tenere, che cosa dobbiamo fare?

Per non errare, dobbiamo distinguere ciò che è principio assoluto di giustizia da ciò che non è tale.

Quando si tratta di toccare i principî di giustizia, dobbiamo essere intransigenti; fin dove questi principî non sono lesi, noi possiamo essere molto condiscendenti.

Il Senato ha veduto che l'Ufficio centrale ha dato prova del più largo spirito di conciliazione. Ma il Senato deve persuadersi che noi non possiamo distruggere il diritto comune: noi non possiamo prescindere da ciò che prescrive il Codice civile e da ciò che prescrive il Codice penale.

Noi non possiamo dire che un fatto il quale merita punizione non deve essere punito; non possiamo dire, che un fatto, dichiarato punibile dalla legge e punito dal magistrato, non può

produrre come conseguenza l'obbligo del risarcimento dei danni alla parte lesa.

In questo punto mi pare che non vi possa essere disparità di vedute. Quindi la base per noi si è che, sempre quando vi è reato, nasce il dovere da una parte ed il diritto dall'altra al risarcimento dei danni. E questo stesso, prego il Senato di notarlo, è già una grande concessione che si fa nell'interesse dell'industriale; perchè noi limitiamo l'obbligo del risarcimento dei danni al caso in cui il fatto da cui l'infortunio deriva costituisca un reato e vi sia stata condanna penale.

Ma abbiamo fatto un passo di più. Come avete veduto, noi abbiamo introdotto un inciso in cui si dice che, sempre quando il danno patito dall'operaio possa essere sufficientemente risarcito dalla indennità che riceve dalle Compagnie di assicurazione, i giudici non possono più decretare il risarcimento dei danni, appunto per evitare duplicazione.

Ora, con l'emendamento del senatore Pellegrini, il cui concetto sarebbe stato ampliato dall'onor. Lampertico, si tratterebbe di fare un passo di più.

Vediamo se questo passo lo possiamo fare.

Si tratterebbe di dire, che si abbia diritto ad esigere il risarcimento dei danni solamente quando il reato è d'azione pubblica; e che viceversa, quando si tratti di reato per cui non si procede che a querela di parte, questo diritto non vi sia. Io dico che dal punto di vista giuridico mi pare che ciò si possa accettare. Perchè?

Perchè, secondo me, il reato propriamente non esiste se non quando si deve procedere dall'autorità giudiziaria, voglia o non voglia la parte offesa; perchè, propriamente parlando, è solo allora che la tranquillità pubblica è turbata, che la coscienza della propria sicurezza è scossa nel pubblico; ed è giusto che, voglia o non voglia la parte offesa, si debba procedere e punire.

Ma quando è solo nel caso di querela data dalla parte offesa che si promuove l'azione penale, allora non si può dire che vi sia reato propriamente detto; perchè, se la parte offesa si tace, stante la lieve importanza del fatto, il pubblico non se ne preoccupa e non se ne muove.

Io credo quindi, che guardata la questione

dal punto di vista giuridico, non si può dire vulnerato il principio da noi propugnato, che cioè nel solo caso di vero e proprio reato, si abbia dall'operaio diritto al risarcimento del danno.

Questo dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista pratico poi, mi pare che questa proposta Pellegrini-Lampertico sia di grande vantaggio per l'industriale: perchè esime lui dal risarcimento dei danni quando è lieve la lesione recata, e non pregiudica l'operaio, perchè nella maggior parte dei casi, a riparare il danno sofferto basta allora l'indennità dell'assicurazione. Senza estendermi oltre ad annoiare il Senato, mi limito a dire, d'accordo coi miei colleghi dell'Ufficio centrale, che non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Lampertico.

Il Senato vede che noi siamo animati dalle migliori intenzioni, da spirito di equità, e che siamo disposti ad andare fin dove possiamo giungere senza ledere i principî sostanziali della legge.

Nè ci si dica, come molte volte si è detto, che questa legge è una concessione al socialismo. Altra cosa è il lasciarsi trascinare dalle sette, altra cosa è riconoscere ciò che vi è di vero e di giusto nei bisogni delle classi meno abbienti e cercare il modo di provvedervi. (*Bene*).

Nel primo caso si affrettano le rivoluzioni: nel secondo caso si prevengono e talora s'impediscono.

Ecco perchè l'Ufficio centrale aderendo a questa proposta del senatore Pellegrini sviluppata ed ampliata dal senatore Lampertico, sottopone al giudizio del Senato la formula seguente.

Si tratterebbe, dopo i due primi comma dell'articolo 22, di aggiungere: « Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato, costituisce reato di azione pubblica ».

Voci: Ai voti, ai voti.

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dirò pochissime parole, quante occorrono per adempiere al compito mio in questo momento.

All'art. 22 si propongono due emendamenti,

uno del senatore De Angeli e l'altro del senatore Pellegrini accettato questo con qualche ampliamento dall'Ufficio centrale.

L'emendamento del senatore De Angeli tende a ripristinare il testo approvato dal Senato nel 1892 e che la Camera, nell'anno passato, non fu accolto col consenso del Governo.

L'emendamento del senatore Pellegrini ampliato dall'Ufficio centrale, tende a mantenere il principio sostenuto dal Governo del mantenimento della responsabilità civile quando l'infortunio è prodotto da fatti imputabili al padrone o ai suoi dipendenti; ma a limitarne il campo dell'applicazione.

Prima di entrare in merito, devo mantenere una promessa che feci l'altro giorno al senatore De Angeli, liquidando con poche parole, alcuni fatti personali.

Egli mi ha accusato di contraddizione, perchè dopo aver sostenuto l'anno passato il disegno di legge del ministro Barazzaoli, quest'anno ho proposto un disegno di legge che modifica quello in una parte sostanziale.

Io invito il senatore De Angeli a considerare con equità la genesi di questo disegno di legge, e se ciò vorrà fare, laddove egli trova una contraddizione, troverà invece la evoluzione di un pensiero che si è andato maturando, acquistando una cognizione più precisa dei fini che bisogna raggiungere e dei mezzi per conseguirli.

Il senatore De Angeli mi ha accusato di un'altra contraddizione, mettendo a confronto alcune parole della relazione e alcune disposizioni del disegno di legge.

Le parole della relazione dicono così:

« Non può impugnarsi il concetto, perchè evidentemente vero, che l'infortunio in quanto è effetto del modo di essere e di funzionare della industria esclude in modo assoluto l'aspettativa della responsabilità civile.

« Ma altra cosa è quando emerge la figura del reato, ancorchè dipendente da essa. Il Codice penale commina pene a coloro che, per imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti, abbiano cagionato lesioni corporali ad altri. Sarebbe iniqua quella legge che affrancasse con l'assicurazione l'imprenditore dalle conseguenze civili di un fatto per il quale è intervenuta condanna penale ».

Il significato di queste parole è evidentemente questo: l'infortunio in quanto dipende dal caso fortuito non può dare occasione a responsabilità civile; l'infortunio in quanto invece dipende da fatti imputabili dà occasione o deve dare occasione a responsabilità civile. Questo concetto è nella relazione, questo concetto è nel disegno di legge. L'accusa di contraddizione tra la relazione ed il disegno di legge proprio dunque non sussiste.

L'onor. De Angeli ha accusato anche il ministro di aver citato male a proposito, in difesa della sua legge, la legge inglese, perchè nella legge inglese è stabilito il principio che non si possa ottenere indennità per il medesimo fatto, in forza della legge speciale, e in forza del diritto comune.

Osservo all'onor. De Angeli che il medesimo principio è sanzionato nel disegno di legge italiano in quanto che questo stabilisce che il risarcimento dipendente dalla responsabilità civile, quando sia dovuto, deve essere diminuito della somma che per avventura fosse stata pagata in forza dell'assicurazione.

Il principio di giustizia pel quale nessuno può avere due indennità, come sta nella legge inglese, così sta nel nostro disegno di legge, in conformità del quale non è lecito di riscuotere per il medesimo fatto due indennità.

E veniamo senz'altro all'argomento. Nessuno si sorprenderà se dichiaro che non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore De Angeli: non posso accettarlo per tre ragioni.

La prima è che riproduce sostanzialmente una proposta che l'altro ramo del Parlamento, col consenso del presente Gabinetto, ha respinto.

Evidentemente se io accettassi tale emendamento, condannerei fin da ora a morte sicura il disegno di legge. Nè si dica che è intervenuto un fatto nuovo, il cambiamento cioè della legislatura. Non si dica ciò, perchè quello spirito di continuità che lega sempre l'assemblea che sparisce a quella che sorge impedirebbe certamente che il progetto di legge potesse ora ottenere più favorevole sorte.

La seconda ragione è che l'emendamento ferisce uno di quei principi che ho chiamato fondamentali, che formano la base del disegno di legge, il mantenimento cioè della responsabilità

civile quando il fatto che ha prodotto l'infortunio è imputabile penalmente.

Non ritornerò sugli argomenti svolti nella discussione generale, per dimostrare quanto sia utile e necessario di mantenere salvo quel principio.

Sarebbe ingiusto ed impolitico sopprimere a danno degli operai un dovere che vale per tutti i cittadini, quello cioè di risarcire il danno prodotto dal fatto proprio o dei propri dipendenti.

Sarebbe ingiusto ed impolitico sopprimere a danno degli operai un diritto che vale per tutti i cittadini, di reclamare il pieno risarcimento del danno prodotto da fatto imputabile.

Il creare un privilegio per i padroni, il mettere fuori della legge gli operai sarebbe opera non pacificatrice, ma eccitatrice di quegli antagonismi sociali che si vogliono attutire.

L'adozione dell'emendamento del senatore De Angeli starebbe contro il fine stesso della legge.

La terza ragione poi che impedisce al Governo di accogliere l'emendamento De Angeli è che le considerazioni con le quali egli lo ha suffragato non mi paiono davvero buone.

Egli ha detto che il concetto di mantenere l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile, è un concetto contraddittorio e cattivo.

Se questo concetto significasse che per lo stesso fatto si dovesse contemporaneamente dare l'indennità della legge speciale e l'indennità del diritto comune, il senatore De Angeli avrebbe perfettamente ragione.

Ma se questo concetto significasse invece che quando l'infortunio dipende da fatto imputabile, l'indennità dipendente dall'assicurazione deve essere integrata fino a formare quel pieno risarcimento che è voluto dalla legge comune, allora il concetto è santo, è giusto, utile e necessario: non merita davvero le censure del senatore De Angeli.

Ora il concetto che ispira la nostra proposta è precisamente questo: indennità stabilita nella legge speciale in caso di danno dipendente da fatto non imputabile; in caso invece di danno dipendente da fatto imputabile, integrazione dell'indennità fino a formare quel pieno risarcimento che la legge civile concede come diritto comune a tutti i cittadini.

Non credo di dovere ulteriormente prolun-

gare il discorso per giustificare la deliberazione del Governo contraria all'accettazione dell'emendamento del senatore De Angeli. Le ragioni esposte devono assicurare il Senato che siffatta deliberazione non è stata presa leggermente, ma è stata presa con ponderazione e come effetto di una profonda convinzione.

E vengo all'emendamento del senatore Pellegrini, ampliato dall'Ufficio centrale conformemente all'invito del senatore Lampertico.

Non mi dissimulo che questo emendamento sia una piccola deviazione dalla rigidità del principio di cui adesso si disputa, vale a dire il mantenimento della responsabilità civile quando il danno è prodotto da fatto imputabile. Ma d'altro lato devo considerare che le grandi riforme non si assicurano senza qualche piccola transazione. Devo altresì considerare che l'emendamento limita molto parcamente i casi nei quali, secondo il diritto comune, si può esplicitare l'azione del pieno risarcimento. E li limita per ragioni di un valore al quale anch'io debbo prestare ossequio.

Non esito pertanto a dichiarare in nome del Governo che accetto l'emendamento.

Adesso dovrei esortare il Senato ad approvare questa legge, ma credo omai che qualsivoglia esortazione sia superflua e perciò mi limito a dichiarare che attendo con fiducia il voto del Senato.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Il Senato ha già sentito dall'onorevole mio collega Canonico, che l'Ufficio centrale per un sentimento di conciliazione che crediamo risponda al desiderio dell'animo vostro, accetta l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, ampliandone l'efficacia, come ne ha manifestato il desiderio l'egregio collega Lampertico. Io mi limito quindi a brevissime osservazioni circa agli emendamenti proposti.

Anzitutto desidero che sia ben chiaro e constatato che l'articolo 22 non impone nessuna responsabilità civile agli industriali; l'art. 22 non ha altro scopo che quello di restringere la responsabilità, tanto che se fosse il caso di fare delle transazioni si potrebbe dire: si abbandonano l'articolo 22 e si lasci il Codice civile com'è; ma questo noi non vogliamo, perchè

noi vogliamo prendere un provvedimento di equità e di giustizia, e vogliamo proporre tutti quei provvedimenti di giustizia che riguardano tanto gli industriali quanto gli operai, perchè per noi tutte le classi sociali sono egualmente meritevoli di considerazione.

L'onor. senatore De Angeli si lamentava perchè, secondo il progetto della Commissione, mentre si mantiene la responsabilità in qualche caso di colpa dell'industriale, non si mantiene l'obbligo del risarcimento, o per dir meglio, il diritto di regresso dell'istituto assicuratore verso l'operaio nel caso di colpa.

Avverto il Senato che questo argomento non si attiene all'articolo 22, ma si riferisce all'articolo 23.

Se il senatore De Angeli crede veramente che sia il caso di adottare una disposizione circa la colpa dell'operaio analoga a quella che fu approvata in altri Stati, proponga un emendamento all'articolo 23, per il quale il diritto di regresso degli istituti assicuratori si possa esercitare non solo nei casi di dolo, ma anche nel caso di colpa dell'operaio, quando però si tratti di fatti analoghi, di reati, vale a dire, che siano d'azione pubblica.

Se farà una proposta di questa natura, io mi riservo di dichiarare a nome, dell'Ufficio centrale, quali saranno le nostre conclusioni. Ma però ha già sentito l'onor. De Angeli dall'egregio senatore Villari, quanto sia diversa la posizione dell'industriale e dell'operaio sotto questo punto di vista; e del resto l'aggiunta che si facesse all'art. 23, potrebbe avere un valore teorico, ma non ne avrebbe sicuramente nessuno pratico.

L'emendamento dell'onor. De Angeli, noi non lo possiamo assolutamente accettare.

Non lo possiamo accettare nella sua prima parte, perchè la sua prima parte si presenta anche molto dubbia per le sue espressioni. La prima parte riproduce la prima parte dell'articolo ministeriale, nel quale l'Ufficio centrale aveva riscontrato il pericolo che si potesse interpretare nel senso che fosse assolutamente soppressa qualsiasi responsabilità dei proprietari, dei capi e degli industriali per infortuni causati da parte dei loro dipendenti, perchè si può interpretare quella dicitura, quella formula in senso che ciascuno risponda soltanto in quanto sia personalmente condannato per dolo

o per alcuni di quegli altri fatti che sono ivi indicati.

Non ci siamo occupati di questo nella relazione poichè, mentre non era certo nell'intendimento del ministro di dare questo senso all'articolo, siccome il ministro accettava la nuova redazione dell'articolo fatta dall'Ufficio centrale, era affatto inutile di sollevare questa questione.

Ma io sarei obbligato a sollevarla e chiarirla apertamente di fronte all'emendamento proposto dall'onor. De Angeli.

Io poi non posso acconsentire che si restringa la responsabilità civile al solo caso della violazione dei regolamenti, quantunque siano pochissimi i casi che non saranno contemplati dai regolamenti, quando i regolamenti saranno veramente fatti. Siccome però questa formazione dei regolamenti, è una formazione successiva, la quale molte volte seguirà e non precederà i fatti che causano degli infortuni ci troveremo dinanzi a circostanze per le quali un infortunio anche gravissimo, il quale commoverebbe l'opinione pubblica e la coscienza popolare, quantunque fosse chiaramente dovuto alla negligenza di persone dipendenti dall'industriale, resterebbe senza il dovuto risarcimento.

Questa condizione di cose sarebbe così contraria alla coscienza popolare, alla coscienza umana dalla quale ogni diritto deriva, che vuole risarciti questi danni, che è per noi impossibile di sopprimere questi casi di responsabilità civile, sebbene si tratti di pochi e rarissimi casi che, senza dubbio, finanziariamente, hanno pochissima importanza.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale non può assolutamente accettare l'emendamento proposto dal senatore De Angeli; quanto all'emendamento Pellegrini per me rappresenta un grande progresso anche nell'ordine degli studi che si fanno circa questa questione della responsabilità civile, questione che non ha ancora ottenuto soluzione in nessuno dei molti congressi che sono stati fatti fin qui.

Io credo che i concetti sviluppati dall'onor. mio amico Pellegrini, avviino allo studio di questa questione sotto un aspetto nuovo.

Noi oggi andiamo forse a dargli una applicazione eccessiva, che senza dubbio va più in là del suo desiderio, ma, malgrado questo, sic-

come noi ci acconsentiamo per quella transazione politica di cui ha parlato l'onor. ministro di agricoltura, confido che il mio amico senatore Pellegrini, quantunque nel concetto della sua mente, non possa forse arrivare al punto a cui è arrivato nelle sue conclusioni l'Ufficio centrale, pure vorrà aderire al mio desiderio, alla mia preghiera, di ritirare l'emendamento suo lasciando che si voti quello dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Vi sarebbero ancora iscritti tre oratori.

Ora io debbo far osservare questo: che i membri dell'Ufficio di presidenza ed altri senatori debbono assolutamente assentarsi alle 6 e quindi al di là delle 6 questa seduta non si può prolungare. D'altra parte mi pare che dopo una discussione, che oramai dura da tre ore, sarebbe bene di venire alla conclusione. (*Bene*).

Voci. Sì sì.

PRESIDENTE. Quindi io rivolgerò la preghiera agli onorevoli oratori che sono ancora iscritti di voler rinunciare alla parola.

Voci. Ai voti ai voti.

PRESIDENTE. Ci vuole pure qualche tempo a leggere l'articolo coll'emendamento e votarlo. Io sono agli ordini del Senato.

Senatore LAMPERTICO. Rinuncio alla parola. (*Bene*).

PRESIDENTE. Io lo ringrazio.

Senatore NEGROTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGROTTI. Ho chiesto la parola quando parlava l'onor. Pellegrini perchè tenne moltissimo a dichiarare la ragione per cui voto questa legge.

Io in principio ero assolutamente contrario perchè mi pareva una legge che non fosse del tutto giusta, visto che gravava l'industriale e non garantiva gli operai. Ora dico: ma quando abbiamo degli operai che lavorano, possono lavorando in qualche guisa pregiudicare i loro principali? Con quale compenso i principali si potranno rifare? Per questa ragione dunque ho chiesto la parola per dichiarare che è per un sentimento umanitario che darò il voto favorevole. (*Bene, bravo*).

Senatore DE ANGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE ANGELI. Mi era iscritto ancora a

parlare soltanto per rispondere brevemente ad alcune osservazioni e ad alcune domande indirizzate da diversi illustri oratori che parlano dopo di me - quali gli onorevoli senatori Finali, Villari, Lampertico, che ringrazio per le benevoli parole rivoltemi - e per replicare altresì ad alcune affermazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, le quali trovano però già in parte risposta indiretta in quanto ho detto precedentemente.

Io sono agli ordini del Senato, pronto però a aderire al desiderio dell'illustre Presidente rinunciando alla parola. In questo caso debbo solo dichiarare che, non essendomi possibile accettare il nuovo emendamento dell'Ufficio centrale, per le ragioni che avrei esposto, debbo mantenere fermo l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. senatore De Angeli dichiara di mantenere il suo emendamento, lo metto ai voti, avvertendo che l'emendamento stesso non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Rileggo l'emendamento.

Art. 22.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione e coloro che egli prepone alla direzione o sorveglianza del lavoro sono responsabili civilmente verso il danneggiato o i suoi aventi causa, quando l'infortunio sia avvenuto per le seguenti cause loro imputabili:

a) per dolo;

b) per inosservanza delle misure preventive prescritte dalla legge e dai regolamenti.

La prova che esistono tali circostanze deve risultare da sentenza penale passata in giudicato.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei due primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento il dan-

neggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

PRESIDENTE.. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Domando al signor senatore Pellegrini se mantiene il suo emendamento.

Senatore PELLEGRINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento che viene adesso sostituito d'accordo con l'Ufficio centrale, il signor ministro ed il senatore Lampertico e che prende luogo dell'art. 22, è il seguente: ...

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Osservo solo che al terzo capoverso di questo emendamento, là dove è detto: « a norma dei due primi comma », si deve dire: « a norma dei tre primi comma ».

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo dunque l'articolo così emendato:

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto del quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione il giudice civile deciderà

se, per fatti che avrebbero costituito reato sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'intero art. 22 nella forma concordata tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, e con la correzione suggerita dal signor senatore Saredo.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno:

Alle ore 14 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Villasor alla pretura di Serramanna;

Sostituzione della strada da Zaccaria a Campiglia alla Zaccaria-Ricorsi compresa nella legge 23 luglio 1881;

Leva militare marittima sui nati nel 1877.

Alle ore 15 seduta pubblica per la discussione dei seguenti disegni di legge:

Infortuni sul lavoro;

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio e aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti;

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

La seduta è sciolta (ore 17 e 55).